



ISPETTORATO GENERALE PER I SERVIZI SPECIALI E PER LA MECCANIZZAZIONE - DIV. VII

SEDE

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - S.

- All'Ispettorato Generale degli Affari Generali del Personale e degli Studi

SEDE

- Alle Università degli Studi

LORO SEDI

- Agli Osservatori Astronomici, Astrofisici e Vesuviano

LORO SEDI

e, per conoscenza:

- All'Azienda Nazionale Assistenza Volo

00100 R O M A

- Alla Cassa Depositi e Prestiti

00100 R O M A

- All'Ente Nazionale per le Strade Statali

00100 R O M A

Prot n. 215832 Allegati vari

Oggetto: Legge 8 agosto 1995, n. 335, recante: "Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare".

Per una coordinata e puntuale applicazione delle norme recate dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, concernente la "Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare", si è ritenuto opportuno redigere il presente testo che comprende le istruzioni contenute nelle circolari già emanate, nonchè le nuove disposizioni relative alle modalità di conguaglio contributivo di fine anno, per l'attuazione di detta legge.

Indice della raccolta delle disposizioni recate dalle circolari emanate per l'attuazione della legge 335/1995 concernente la "Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare"

Titolo I: Il passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento
(Circolare n. 74 emanata dalla Ragioneria Generale dello Stato in data 27 dicembre 1995)

- 1) La procedura prevista dall'art. 63 del regolamento di contabilità generale dello Stato per il calcolo dei contributi previdenziali e per il loro versamento**
- 2) Le disposizioni emanate dalla Ragioneria Generale dello Stato con lettera circolare n. 127273 dell'11 aprile 1990**
- 3) La previsione della legge 335/1995**
- 4) Le premesse per la completa attuazione della legge 335/1995**

Titolo II: Determinazione della base contributiva e pensionistica ai sensi della legge n. 335/1995 - circolari dell'I.N.P.D.A.P. n. 2 del 10 gennaio 1996 e della Ragioneria Generale dello Stato n. 3 del 15 gennaio 1996

- 1) Personale da assoggettare alle nuove disposizioni**
- 2) Termini di decorrenza**
- 3) Retribuzione imponibile**
- 4) Compensi corrisposti ai componenti di commissioni**
- 5) Personale comandato o fuori ruolo o in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità**
- 6) Personale del Comparto degli enti locali, della Sanità**
- 7) Le indennità in natura**
- 8) Diarie di missione all'estero: quota da assoggettare a contribuzione**
- 9) Calcolo della contribuzione delle diarie di missione all'estero**

- 10) *Trattamento economico di missioni e di trasferta*
- 11) *Indennità di trasferta - quota assoggettata a contribuzione*
- 12) *Indennità di prima sistemazione*
- 13) *Quota di maggiorazione*
- 14) *Misura della contribuzione*
- 15) *Forme previdenziali esclusive e sostitutive*

Titolo III: Procedure transitorie per l'accertamento, la quantificazione ed il versamento dei contributi previdenziali

- 1) *Premessa*
- 2) *Obbligo del versamento*
- 3) *Cadenze e modalità dei versamenti contributivi*
- 4) *Procedure per il versamento dei contributi. Flussi informativi*
 - 4.1) *Versamenti dei contributi sulle competenze a carattere fisso e continuativo*
 - 4.1.1) *Amministrazioni servite dai sistemi informatici integrati con il SIRGS*
 - 4.1.2) *Amministrazioni che non dispongono di un sistema informativo ovvero che dispongono di un sistema informativo non ancora integrato con il SIRGS*
 - 4.2) *Versamenti dei contributi sulle competenze accessorie*
- 5) *Incremento della ritenuta Tesoro*
- 6) *Contributo Fondo di Previdenza e Fondo Credito*

Titolo IV: Modalità di emissione dei titoli di spesa per il versamento delle ritenute previdenziali all'INPDAP

- 1) *Esigenze del Sistema informatico della Ragioneria generale dello Stato*
- 2) *Modalità operative per l'effettuazione degli impegni e l'emissione dei titoli di spesa*

Titolo V: Conguaglio contributivo previdenziale di fine anno

- 1) Individuazione dell'ufficio competente**
- 2) Liquidazione del trattamento economico fondamentale ed accessorio da parte di un unico ufficio**
- 3) Liquidazione del trattamento economico fondamentale ed accessorio da parte di Uffici diversi, appartenenti alla stessa Amministrazione**
- 3.1) Liquidazione del trattamento fondamentale da parte delle Direzioni provinciali del Tesoro e di quello accessorio da parte di Amministrazioni diverse da queste**
- 4) Personale della Scuola supplente temporaneo**
- 5) Personale comandato presso Amministrazioni o Enti diversi da quelli statali**
- 6) Trasferimenti in corso d'anno tra Amministrazioni**
- 7) Responsabile del procedimento**

Titolo I

Il passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento

(Circolare n. 74 emanata dalla Ragioneria Generale dello Stato
in data 27 dicembre 1995)

1 - La procedura prevista dall'art. 63 del regolamento di contabilità generale dello Stato (r.d. 23 maggio 1924, n. 827) per il calcolo dei contributi previdenziali e per il relativo versamento.

Nelle more dell'attuazione della legge 8 agosto 1995, n. 335 restano in vigore, per la determinazione dei contributi in parola e per il relativo versamento, le procedure previste dall'art. 63 della legge di contabilità generale dello Stato e degli articoli 494 e 495 del relativo regolamento.

E' appena il caso di far presente che il predetto sistema di determinazione dei contributi, ai fini del versamento, curato direttamente dalle Ragionerie centrali e dagli Uffici centrali di ragioneria operanti presso le singole Amministrazioni centrali dello Stato è basato sulla possibilità offerta dal citato art. 63 che consente di ottemperare alle prescrizioni normative di cui al R.D. n. 1369/1928 e al D.P.R. n. 180/1950.

Detta normativa prevede il versamento di acconti all'inizio dell'esercizio in relazione alle singole dotazioni dei capitoli di bilancio e saldi da determinarsi, una volta noti gli emolumenti effettivamente corrisposti al personale dipendente nel corso dell'esercizio, con appositi algoritmi denominati "aliquote medie".

2 - Le disposizioni emanate dalla Ragioneria Generale dello Stato con lettera circolare n. 127273 dell'11 aprile 1990.

L'anzidetta procedura di calcolo degli oneri contributivi a carico dello Stato e del dipendente, come ha già avuto modo di esprimere questo Ministero - Ragioneria Generale dello Stato con nota n. 127277 dell'11 aprile 1990, indirizzata alle Amministrazioni centrali, che attendono direttamente alla determinazione ed alla

liquidazione delle competenze economiche al proprio personale dipendente, confliggevano sempre più con la crescente informatizzazione di tali adempimenti e con le possibilità di interscambio delle informazioni relative.

Infatti, con la ricordata nota è stato sollecitato l'ottenimento di dati appositi, basati sulle analitiche determinazioni degli oneri contributivi ai fini di un esatto adempimento delle obbligazioni verso gli organismi titolari del diritto.

3 - La previsione della legge 335/1995.

La stessa legge n. 335, nel prevedere la comunicazione al singolo dipendente dell'estratto conto annuale delle "contribuzioni effettuate" e delle maturazioni pensionistiche relative (art. 1, comma 6) e la definizione del conto annuale della previdenza (articolo 1, comma 44) introdotto dall'articolo 65 del D.Lgs n. 29/93, ha posto l'accento sulla necessità di portare a compimento l'iniziativa avviata a suo tempo dalla scrivente con la cennata nota, tenendo presenti le innovazioni dettate dalle normative sopravvenute in materia e dalle nuove possibilità applicative.

Un siffatto modo di procedere consente la permanenza di una determinazione accentrata degli oneri contributivi, ai fini del versamento, utilizzando le informazioni elaborate dagli uffici liquidatori, con notevoli vantaggi, sia in termini di semplificazione dei carichi di lavoro ai vari livelli operativi, sia di governo della fenomenologia da parte degli uffici centrali e di riscontro, sia ancora di ottimizzazione delle risorse informatiche per la realizzazione delle varie attività dello scrivente: tenuta delle scritture, riscontri, produzione del conto previdenziale, ecc....

4 - Le premesse per la completa attuazione della legge 335/1995.

Considerato che nell'ottica di cui al punto 3 è stata già acquisita la disponibilità all'attivazione delle procedure di integrazione dei dati inerenti agli emolumenti al personale con i sistemi informatici della Direzione generale dei Servizi Periferici del Tesoro, pervenendosi così alla disponibilità di informazioni analitiche sul trattamento economico di oltre il 70% del personale dipendente dello Stato, si richiede, per le finalità citate, che le restanti Amministrazioni, che provvedono direttamente alla gestione di procedure stipendiali del proprio personale, quali quelle delle Forze Armate e di Polizia, di voler contattare con la massima urgenza il Servizio "Contrattazioni" - Divisione VI dell'I.G.O.P. - della Ragioneria generale dello Stato.

Ciò al fine di concordare le modalità attuative delle citate procedure integrate e quindi poter provvedere, col consueto concorso delle Amministrazioni interessate, al versamento a cadenza presumibilmente mensile, dei contributi previdenziali dovuti all'INPDAP, secondo gli accordi preliminari raggiunti con tale Ente - e fatti salvi gli acconti contributivi iniziali previsti dalla vigente normativa, limitatamente all'esercizio 1996 - in vista della emanazione della normativa delegata.

E' appena il caso di ricordare, ancora, che la citata metodologia dei versamenti contributivi non modifica gli attuali assetti quantificatori in tema di ordinazione e/o

assegnazione di fondi agli uffici dipendenti inerentemente al trattamento economico del personale.

Tali fondi continueranno ad essere resi disponibili al netto dei contributi previdenziali, salvo le vigenti eccezioni che saranno regolate, successivamente, in sintonia con l'emananda normativa delegata.

Appare opportuno precisare che i contributi del servizio sanitario nazionale seguiranno per ora ad essere versati, come previsto dalla apposita normativa, in termini analitici.

Dovranno essere, invece, attivate, laddove non sussistano, procedure stipendiali idonee alla determinazione dei contributi analitici a carico sia dei singoli dipendenti che dello Stato al fine di provvedere alla determinazione complessiva degli oneri contributivi da versare periodicamente all'INPDAP e consentire la compilazione annuale, da parte dell'INPDAP medesimo del cennato estratto conto da rilasciare al singolo dipendente.

Quanto sopra considerato, si prega di segnalare, con urgenza, le eventuali particolari situazioni di pubblici dipendenti che, ancorché regolate da specifiche disposizioni sono da assoggettare alle nuove modalità contributive previste dalla recente riforma pensionistica, ciò all'evidente fine di dare compiuta attuazione alla normativa di cui alla legge n. 335/1995.

Titolo II

Determinazione della base contributiva e pensionistica ai sensi della legge n. 335/1995 - circolari dell'INPDAP n. 2 del 10 gennaio 1996 e della Ragioneria Generale dello Stato n. 3 del 15 gennaio 1996.

1 - Personale da assoggettare alle nuove disposizioni.

L'articolo 2, comma 9, della legge n. 335/1995, stabilisce, con effetto dal 1° gennaio 1996, che per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'Assicurazione Generale Obbligatoria, nonché per le altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di previdenza, si applica, ai fini della determinazione della base contributiva e pensionabile, l'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni.

E' opportuno richiamare l'attenzione sull'effetto innovativo che il predetto art. 12 della legge n. 153/1969 ha esercitato, all'atto della sua entrata in vigore, sulla normativa previgente - basata sull'individuazione delle singole voci del trattamento economico da assoggettare a contribuzione previdenziale (pensionistica) - introducendo il diverso criterio di dichiarare ai fini imponibili "retribuzione tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro in denaro o in natura, al lordo di qualsiasi ritenuta in dipendenza del rapporto di lavoro", escluse le voci tassativamente indicate, nonché sulla circostanza che pari e più profonda innovazione si verifica nel momento che l'articolo predetto viene a sostituire le multiformi discipline della retribuzione contributiva vigenti per gli ordinamenti delle gestioni autonome pensionistiche dell'INPDAP.

L'anzidetta disposizione trova applicazione nei confronti dei dipendenti obbligati fino al 31 dicembre 1995 al pagamento della ritenuta in conto entrate tesoro e destinatari, ai fini del trattamento di pensione, delle norme contenute nel T.U. approvato con D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il predetto art. 2, al comma 10, prevede, poi, che la disposizione contenuta nel comma 9 opera per la parte eccedente la "quota di maggiorazione" introdotta dall'art. 15, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, ai fini dell'assoggettamento a contribuzione di cui si dirà successivamente.

Ai fini della completezza del quadro normativo che disciplinerà la retribuzione contributiva (ai fini pensionistici) è opportuno ricordare che la normativa soprarichiamata va a tutti gli effetti integrata con la disciplina contrattuale collettiva del rapporto di lavoro, dettata per ogni singolo comparto delle categorie di dipendenti iscritti all'INPDAP.

In proposito si ritiene parimenti utile rimarcare come i predetti contratti (già stipulati o in corso di stipulazione) portino ormai evidente l'impronta della privatizzazione del rapporto di lavoro con le pubbliche amministrazioni disposta con il decreto legislativo n. 29/1993.

Ognuno dei predetti contratti contempla una "Parte" dedicata al trattamento economico.

La retribuzione vi appare strutturata in un trattamento fondamentale ed in un trattamento accessorio.

La distinzione non assume peraltro rilevanza ai fini della determinazione della retribuzione contributiva ai sensi dell'art. 12 della legge n. 153/1969, nel senso che l'area del trattamento fondamentale non coincide con quella e non esaurisce quella di retribuzione contributiva, la quale invece è più estesa e comprende anche tutte (o quasi) le voci del trattamento accessorio, salve le precisazioni di cui si dirà.

2 - Termini di decorrenza.

A datare dal 1° gennaio 1996, cesseranno di avere vigore tutte le specifiche normative disciplinanti la retribuzione contributiva attualmente vigente secondo i soppressi ordinamenti di ognuna delle singole casse pensioni dell'INPDAP e conseguentemente la determinazione dell'imponibile per il calcolo dei contributi sarà disciplinata dal predetto art. 12 della legge n. 153/1969, così come previsto dall'art. 2, comma 9, della legge n. 335/1995.

In via preliminare si precisa che, avendo la disposizione effetto dal 1° gennaio 1996, non vanno considerati nella base imponibile gli emolumenti di competenza degli anni 1995 e precedenti, ancorché corrisposti agli interessati successivamente. Su detti emolumenti va, pertanto, applicata la ritenuta in conto entrate tesoro in base alla previgente normativa.

Ciò premesso, si fa presente che dal 1° gennaio 1996, ai fini della determinazione della base imponibile, occorre, in via generale, fare riferimento ai criteri della competenza, e, quindi, all'anno di maturazione delle retribuzioni.

Si chiarisce, peraltro, che, conformemente a quanto dispone l'art. 26, penultimo comma, della legge 3 giugno 1975, n. 160, eventuali gratificazioni annuali o periodiche nonché conguagli di retribuzione spettanti in applicazione di norme di legge o di contratto con effetto retroattivo, indipendentemente dal periodo cui si riferiscono, vanno cumulati, ai fini del calcolo dei contributi, con le retribuzioni del mese di corresponsione. E appena da far presente che tale ultima disposizione trova applicazione per gli emolumenti riferiti a periodi successivi alla data del 1° gennaio 1996.

3 - Retribuzione imponibile

Costituiscono retribuzione imponibile gli elementi del trattamento sia fondamentale che accessorio (stipendio, retribuzione individuale di anzianità, classi ed aumenti periodici di stipendio, indennità integrativa speciale, indennità comunque denominate corrisposte in via continuativa o meno, compensi per lavoro straordinario ecc). Sono previste esclusioni in misura parziale o totale nei termini indicati dall'art. 12 della richiamata legge n. 153/1969 (Allegato 1).

Dalla base imponibile sono esclusi i compensi percepiti per prestazioni non direttamente connesse con lo svolgimento del rapporto di lavoro dipendente.

In particolare, restano esclusi i compensi anche nella forma di gettone di presenza, percepiti nella posizione di sindaci e revisore dei conti, di componente di

consigli di amministrazione, nonché le competenze per collaudi, arbitraggi, partecipazione a commissioni, docenze, ecc..

A tale proposito si chiarisce che detta esclusione non opera per i compensi spettanti al personale della scuola nominato membro di commissioni di esami nelle scuole di ogni ordine e grado, in quanto la partecipazione a tali commissioni costituisce, per il predetto personale, un preciso obbligo di servizio, direttamente discendente dal rapporto di lavoro.

Per i dipendenti in servizio all'estero, si rinvia all'apposito decreto del ministero del Tesoro recante i criteri di inclusione nella base contributiva delle indennità e degli assegni percepiti. (Allegato 2).

Va, inoltre, evidenziato che in applicazione dell'art. 2, comma 18 della legge 335/1995, per i dipendenti privi di qualsivoglia anzianità contributiva, assunti dal 1° gennaio 1996, la retribuzione ai fini contributivi e previdenziale non può superare l'importo di lire 132.000.000.

4 - Compensi corrisposti ai componenti di commissioni.

Per quanto concerne in particolare i compensi comunque denominati corrisposti ai membri di commissioni è necessario operare preliminarmente la distinzione tra personale che svolge tale attività in via esclusiva in quanto collocato in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo, e personale per il quale tale attività si configura come "ulteriore" rispetto alla principale.

Ricorrendo quest'ultima fattispecie, poiché il compenso corrisposto è stabilito in rapporto al lavoro occorrente, alla responsabilità che può derivare dallo svolgimento dell'incarico ed alla responsabilità assunta, si ritiene che venga realizzata l'ipotesi di esclusione dalla imposizione contributiva indicata dalla scrivente alla pagina 6) della citata circolare n. 3/1996.

Diversamente, i compensi percepiti dai membri di commissioni, comitati e gruppi di lavoro operanti nell'ambito di una determinata amministrazione collocati in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo, i quali svolgono in via esclusiva la propria attività lavorativa nell'ambito delle strutture organizzative dell'amministrazione medesima, non possono che essere assoggettati a contribuzione a fini pensionistici ai sensi dell'art. 2, comma 9, della legge n. 335/1995, considerata la natura di "retribuzione principale" attribuita ai compensi stessi che, tra l'altro, vanno in tali ipotesi generalmente a sostituirsi ad emolumenti che avrebbe corrisposto l'amministrazione di appartenenza in assenza dell'avvenuto comando o distacco.

In tale fattispecie rientrano le indennità corrisposte ai membri del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici istituito dall'art. 4 della legge n. 182/1982 e del Nucleo Ispettivo costituito ai sensi dell'art. 19, comma 18, della legge n. 887/1984, organismi operanti nell'ambito del Ministero del Bilancio e della programmazione economica, i cui componenti risultano collocati o in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità, o "fuori ruolo", ovvero nella posizione di "comando" secondo quanto disposto dall'art. 3, commi 3, 4 e 5, della legge n. 878/1987.

Ciò allo stato attuale e salvo diversi orientamenti che potranno emergere da una più puntuale valutazione di tutte le fattispecie particolari che si rinvenivano nelle diverse Amministrazioni pubbliche, ovvero da eventuali interventi legislativi chiarificatori.

5 - Personale comandato o fuori ruolo o in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità.

Per il personale comandato o fuori ruolo ai sensi degli art. 56, 57 e 58 del T.U. 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni (ovvero in aspettativa per incompatibilità secondo quanto disposto dall'art. 3, commi 3, 4 e 5 della legge n. 878/1986, si precisa che, ove le competenze accessorie vengano corrisposte dall'Amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio, sono dovute dalla stessa anche le ritenute previdenziali.

Da detta procedura è escluso il personale che, senza alcun provvedimento formale, si trovi in posizione di mero "distacco" od altra analoga. In tal caso le competenze accessorie restano integralmente a carico dell'amministrazione di provenienza.

6 - Personale del Comparto degli enti locali, della Sanità.

Il trattamento accessorio, per il comparto degli enti locali e per quello della sanità, comprende:

- compensi (per lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per il miglioramento dei servizi);
- premi (per la qualità delle prestazioni individuali);
- indennità speciali.

L'elencazione delle voci più ricorrenti che concorrono a determinare il trattamento economico è riportata in calce alle presenti istruzioni (Allegato 3).

Come è di facile constatazione, nel trattamento accessorio appaiono ricomprese voci prima escluse, che dal 1° gennaio 1996 sono da ricomprendere nella retribuzione contributiva, compreso il compenso per il lavoro straordinario; nel contempo si richiama l'attenzione sulla circostanza che allo stato è possibile rinvenire un'esclusione dall'area contributiva disposta dalla fonte contrattuale collettiva, come nel caso dell'indennità di tempo potenziato, cui non può darsi rilevanza, con la conseguenza che la citata indennità rimane inclusa per legge nella retribuzione contributiva.

7 - Le indennità in natura.

In genere in questa categoria si raggruppano le somme che vengono corrisposte in sostituzione dell'attribuzione in godimento di un bene (es. vitto, alloggio, vestiario o divisa) o di un servizio (es. riscaldamento).

Le somme a tal titolo corrisposte o il valore dell'attribuzione in natura, dall'entrata in vigore dell'art. 12 della legge n. 153/1969 e fino a tempi non lontani, sono state incluse nella retribuzione contributiva, anche se con alterne vicende, non figurando tra le voci tassativamente escluse.

Con le modifiche e integrazioni apportate all'art. 12 della legge n. 153/1969 di cui si dà conto nell'appendice normativa, la situazione è profondamente cambiata in ordine ai corrispettivi dei servizi di mensa e di trasporto predisposti dal datore di lavoro nonché i relativi importi sostitutivi che oramai risultano esclusi dalla retribuzione contributiva per effetto del comma 1 dell'art. 17 del decreto legislativo n. 503/1992 e del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 3 marzo 1994.

Salva ogni ulteriore informazione e precisazione, si ritiene utile allo stato, richiamare l'art. 29 del testo unico sugli assegni familiari il quale, seppur imperfettamente, risolve il problema della valutazione in moneta dei beni e servizi che vengono corrisposti in natura disponendo che "se la retribuzione consiste in tutto o in parte nell'alloggio o in altra prestazione in natura (quali vitto, alloggio, trasporto, ecc.) il valore di esse è determinato in ragione dei prezzi locali con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari."

8 - Diarie di missione all'estero: quota da assoggettare a contribuzione.

L'applicazione dell'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153 e successive modificazioni comporta, come già detto, l'ampliamento della base contributiva e pensionabile della quale entrano a far parte anche le diarie di missione all'estero con esclusione della quota corrispondente all'ammontare esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (articolo 5, comma 1, della legge 3 ottobre 1987, n. 398 e successive modificazioni ed integrazioni).

Tale ammontare è attualmente pari al £ 150.000, ridotte a £ 100.000 in caso di rimborso delle spese di alloggio fornito gratuitamente, secondo quanto stabilito dall'articolo 33, comma 3, della legge 22 marzo 1995, n. 85, di conversione del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41.

Tenuto conto che le vigenti misure delle diarie di missione all'estero di cui al D.M. 24 maggio 1990 sono stabilite, ai sensi dall'art. 1 del D.P.R. 31 marzo 1971, n. 286, al netto delle ritenute erariali, la quota soggetta ad imposizione contributiva e fiscale deve essere lordizzata. A tal fine sono state predisposte le tabelle A e B (Allegati 4 e 5) recanti nuovi coefficienti di lordizzazione da applicare, con decorrenza 1° gennaio 1996, rispettivamente al personale dipendente dall'Amministrazione che eroga il trattamento di missione ed a quello estraneo alla stessa. La tabella A tiene conto delle ritenute per l'assistenza sanitaria ed ai fini pensionistici; la tabella B tiene conto della sola ritenuta per l'assistenza sanitaria. Si rammenta che dal 1° gennaio 1996 non opera più la ritenuta ex GESCAL.

9 - Calcolo della contribuzione delle diarie di missione all'estero.

Nel liquidare il trattamento di missione spettante al personale, dell'Amministrazione, utilizzando la tabella A, sulla quota lordizzata deve essere calcolato anche il contributo del 24,20 per cento posto a carico del datore di lavoro, mentre la ritenuta a carico del dipendente va effettuata nelle misure indicate in calce alla tabella medesima in relazione ai relativi limiti di reddito. Le somme dovute a titolo di contribuzione ai fini pensionistici vanno versate all'I.N.P.D.A.P. secondo le istruzioni di cui al titolo III.

Nel caso di missioni effettuate da personale dipendente da altre Amministrazioni, od estraneo all'Amministrazione statale, la liquidazione del trattamento di missione va effettuata sulla base dei coefficienti indicati nella tabella B, non trovando applicazione la normativa in materia di contribuzione pensionistica.

Nulla è innovato per quanto concerne l'applicazione delle disposizioni relative alla contribuzione per l'assistenza sanitaria che continua a gravare sulla medesima quota soggetta ad imposizione fiscale e contributiva nelle misure e nei limiti vigenti.

Si precisa infine che non entrano a far parte della base imponibile sia ai fini pensionistici che assistenziali le somme corrisposte a titolo di rimborso delle spese, ivi compresa l'indennità supplementare sul costo del biglietto intero già esente da imposizione fiscale.

Per facilitare il lavoro degli uffici che liquidano le indennità di missione all'estero si allega una tabella esemplificativa di calcolo di diarie comprensive anche della contribuzione ai fini pensionistici (Allegato 6). /

10 - Trattamento economico di missioni e di trasferimento.

I trattamenti economici di missione e di trasferimento di cui alla legge n. 836/1973 e successive modificazioni ed integrazioni prevedono un duplice regime di liquidazione: uno a titolo di indennità di trasferta, il cui ammontare è determinato in relazione alla qualifica, alla durata della permanenza fuori della sede di servizio (in caso di missione) o del viaggio (in caso di trasferimento) ed alle particolari situazioni disciplinate dagli artt 5 e 9 della legge n. 836 medesima, uno a titolo di rimborso, entro determinati limiti, di spese effettivamente sostenute per i viaggi, i pernottamenti, la consumazione dei pasti. Quest'ultimo non è assoggettato a contribuzione.

11 - Indennità di trasferta - quota assoggettata a contribuzione.

L'indennità di trasferta, giornaliera od oraria, intera o ridotta, va assoggettata a contribuzione limitatamente al 50% del suo ammontare, mentre le somme riconosciute a titolo di rimborso delle spese sostenute dal dipendente per lo svolgimento dell'attività lavorativa fuori dalla sede di servizio, ivi compresa l'indennità supplementare di cui all'art. 14 della citata legge n. 836/1973 e l'indennità chilometrica riconosciuta in caso di

utilizzo del mezzo proprio, sono escluse da contribuzione ex art. 12 della legge n. 153/1969.

E' opportuno precisare che alla predetta contribuzione sono da assoggettare solamente le indennità corrisposte al personale della Amministrazione di appartenenza in dipendenza del rapporto di lavoro, restano viceversa escluse da assoggettamento le indennità eventualmente corrisposte a dipendenti da altre Amministrazioni o enti diversi e a personale non dipendente da Amministrazioni pubbliche.

12 - Indennità di prima sistemazione.

Per quanto attiene alla indennità di prima sistemazione di cui all'art. 21 della legge n. 836/1973, si ritiene che la stessa debba essere assoggettata a contribuzione in misura intera, trattandosi di emolumento predeterminato e corrisposto in aggiunta ai rimborsi spettanti al dipendente trasferito d'autorità da una ad altra sede permanente di servizio.

13 - Quota di maggiorazione.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 12, comma 10, della legge n. 335/1995, si osserva che l'art. 15, comma 1, della legge n. 724/1994, ha previsto, a decorrere dal 1 gennaio 1995, l'assoggettamento a contribuzione della quota di maggiorazione della base pensionabile indicata negli artt. 15 e 16 della legge 29 aprile 1976, n. 177. Tale quota, pari al 18% dello stipendio e degli altri assegni pensionabili tassativamente indicati nei già richiamati artt. 15 e 16, va assoggettata a contribuzione.

L'assoggettamento a contribuzione degli emolumenti che dal 1° gennaio 1996 fanno parte della base imponibile va, pertanto, limitato alla quota eccedente la predetta maggiorazione.

Considerato che i vari sistemi di pagamento della retribuzione fondamentale e delle competenze accessorie, differenziati tra categorie di personale, non consentono l'immediato confronto tra l'importo dei predetti emolumenti e quello della quota di maggiorazione, al fine di agevolare gli adempimenti amministrativi, operativamente sono da assoggettare integralmente a contribuzione tutte le competenze accessorie percepite in corso d'anno. La contribuzione dovuta sulla quota di maggiorazione formerà viceversa, oggetto di conguaglio al termine dell'anno di riferimento.

14 - Misura della contribuzione.

Per quanto attiene alle percentuali di contribuzione, pari complessivamente al 32% da calcolare sulla retribuzione imponibile sopra individuata, si osserva che ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge n. 335/1995 le Amministrazioni sono tenute al pagamento di una aliquota, a proprio carico, pari a 23,80%, mentre a carico dei

dipendenti grava la ritenuta dell'8, 20% alla quale va aggiunto il contributo dello 0.35% di cui all'art. 3, comma 24, della stessa legge n. 335, nonché l'incremento dell'1% limitatamente ai casi indicati dall'art. 3 ter del D.L. 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438.

Inoltre occorre tenere conto dell'ulteriore incremento contributivo previsto dall'art. 17, comma 5, della legge n. 724/1994.

Tale incremento è stato definito con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale di concerto con il Ministro del Tesoro, pubblicato nella G.U. - serie generale n. 15 del 19 gennaio 1996, nella misura dello 0.6% a carico del lavoratore per il periodo 1° ottobre - 31 dicembre 1995 e in attuazione del D.L. 30 dicembre 1995, n. 574, convertito dalla legge 1 marzo 1996, n. 105, con effetto dal 18 gennaio 1996, in misura pari allo 0,2% a carico del lavoratore e allo 0,4% a carico del datore di lavoro.

Per le categorie di personale non statale i cui trattamenti di pensione sono regolati dalle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 1092/1973, restano ferme le aliquote di contribuzione in vigore al 31 dicembre 1995. Ciò in attesa dell'emanazione delle norme delegate previste dai commi 22 e 23 dell'art. 2 della legge n. 335/1995 innanzi citata.

La misura della contribuzione relativa al personale degli enti locali, sanitario e per gli insegnanti e gli ufficiali giudiziari è riportata, con riferimento alla decorrenza, in apposito prospetto in calce alla presenti istruzioni (Allegato 7).

15 - Forme previdenziali esclusive e sostitutive.

Si evidenzia che la gestione dell'assicurazione generale obbligatoria e le forme previdenziali esclusive sostitutive della stessa, ancorché per l'assoggettamento a contribuzione previdenziale degli emolumenti corrisposti ai dipendenti dal datore di lavoro osservino la comune disciplina prevista a tal fine dall'art. 12 della legge n. 153/1969, possono, a volte impartire istruzioni non conformi in relazione alla specificità e diversità dei rapporti di lavoro e alle esigenze, anche di natura procedurale, connesse alla riscossione di contributi.

In tal caso, si rileva l'opportunità che, considerata tale incertezza interpretativa, eventuali chiarimenti siano richiesti alla gestione cui il dipendente è iscritto.

Titolo III

Procedure transitorie per l'accertamento, la quantificazione ed il versamento dei contributi previdenziali.

1 - Premessa

Le istruzioni che seguono si fondano sulla integrazione dei diversi sistemi informativi che gestiscono i pagamenti dei trattamenti economici del personale, con quello della Ragioneria Generale dello Stato (SIRGS) in via di attuazione ai sensi dell'art. 63 del D.Leg.vo n. 29/93.

Tale integrazione, che riguarda i sistemi utilizzati da Amministrazioni che gestiscono i pagamenti con mandato diretto, con ruoli di spesa fissa, e/o con ordine di accreditamento in contabilità ordinaria o speciale a favore di funzionari delegati, porterà alla costituzione di una banca-dati del personale (B.D.P.), che riguarderà a regime circa 2.000.000 di dipendenti.

2 - Obbligo del versamento.

La determinazione ed il versamento dei contributi fanno carico agli Uffici che hanno la gestione dei capitoli di bilancio per il pagamento delle competenze fisse e accessorie (Amministrazioni centrali) e alle Direzioni provinciali del Tesoro, alle Università nonché agli altri organismi cui la presente è diretta per conoscenza.

Le Amministrazioni centrali che dispongono assegnazioni di fondi ai sensi della legge n. 908/1960 ovvero che emettono ordini di accreditamento in contabilità ordinaria o speciale a favore di funzionari delegati, avranno cura di provvedere a tali assegnazioni al netto dei contributi previdenziali, sia per la quota a proprio carico che per quella a carico del dipendente e di provvedere direttamente al loro versamento all'INPDAP.

Qualora le assegnazioni ai sensi della legge 908/1960, e l'emissione di ordini di accreditamento siano state effettuate al lordo si dovranno operare le opportune riduzioni.

3 - Cadenze e modalità dei versamenti contributivi.

I versamenti contributivi vanno effettuati mensilmente entro il mese successivo a quello cui si riferiscono i correlativi pagamenti disposti. Per ognuno dei seguenti contributi vanno emessi distinti ordinativi di pagamento:

- contributo a carico del dipendente per trattamento pensionistico;
- contributo a carico dell'Amministrazione per trattamento pensionistico;
- contributo per "Fondo di previdenza";
- contributo per "Fondo credito".

4 - Procedure per il versamento dei contributi. Flussi informativi.

Per il versamento dei contributi determinati sulle competenze a carattere fisso e continuativo, nonché sulle competenze accessorie, dovranno essere adottate procedure diversificate. In particolare:

4.1. - Versamenti dei contributi sulle competenze a carattere fisso e continuativo.

L'importo dei versamenti mensili viene determinato dalle Amministrazioni centrali competenti, dalle Direzioni Provinciali del tesoro e dalle Università sulla base dei pagamenti delle competenze disposti.

A tali fine occorre distinguere tra:

1. Amministrazioni servite dai sistemi informativi "integrati" con il sistema Informativo della Ragioneria Generale dello Stato (SIRGS)
2. Altre Amministrazioni.

4.1.1 - Amministrazioni servite dai sistemi informatici integrati con il SIRG.

I predetti sistemi informativi dovranno trasmettere al SIRGS, entro l'ultimo giorno del mese di pagamento, un supporto magnetico prodotto secondo le specifiche tecniche concordate con la Ragioneria Generale dello Stato (IGOP). Per eventuali chiarimenti, così come precisato nella circolare n. 74 del 27 dicembre 1995, potrà farsi riferimento all'ufficio contrattazione del predetto Ispettorato.

Le singole Amministrazioni e le competenti Ragionerie centrali, rispettivamente ai fini del versamento e del controllo, utilizzeranno le informazioni contenute nel tabulato mensile "flussi mensili di spesa per il personale dello Stato".

E' appena da precisare che le Amministrazioni centrali non devono effettuare i versamenti per i pagamenti disposti, con ruoli di spesa fissa, dalle Direzioni provinciali del Tesoro che vi provvedono direttamente.

In ogni caso, le informazioni relative ai versamenti effettuati saranno fornite dalle Amministrazioni stesse, secondo il modello P1 (Allegato 8), alle predette Ragionerie centrali che, dopo averlo integrato con le informazioni di propria competenza, lo trasmetteranno all'INPDAP (Direzione Centrale Prestazioni - Ufficio IV).

4.1.2 - Amministrazioni che non dispongono di un sistema informativo, ovvero che dispongono di un sistema informativo non ancora integrato con il SIRGS.

Le amministrazioni devono trasmettere il predetto modello P1, in allegato al mandato di versamento, alle Ragionerie centrali competenti, che provvedono a

completarlo con le informazioni di propria competenza e a trasmetterlo all'INPDAP (Direzione Centrale Prestazioni - Ufficio IV).

Analogamente le Università, effettuato il versamento delle ritenute relative al trattamento fondamentale e accessorio, provvederanno a trasmettere sia al predetto INPDAP sia alle competenti Ragionerie regionali dello Stato, il citato modello P1, unitamente ad una copia dell'ordinativo di versamento estinto ovvero della quietanza del versamento dei contributi in parola.

Le Amministrazioni, una volta effettuato il conguaglio contributivo di fine anno, provvedono a comunicare al SIRGS le informazioni analitiche dei versamenti disposti, secondo istruzioni che saranno emanate successivamente.

4.2 - Versamenti dei contributi sulle competenze accessorie.

Le Amministrazioni centrali provvedono a versare acconti mensili sulla base dei presumibili pagamenti disposti dagli Uffici centrali e periferici.

Gli Uffici periferici invieranno, a fine anno, alle Amministrazioni centrali competenti o alle Direzioni provinciali del Tesoro, per il personale amministrato con ruolo di spesa fissa, informazioni analitiche dei pagamenti disposti, secondo le istruzioni di cui al titolo V.

5. Incremento della ritenuta Tesoro.

Nella G.U. n. 15 del 19 gennaio 1996 è stato pubblicato il decreto del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale, datato 15 gennaio 1996, relativo all'incremento delle aliquote di finanziamento delle gestioni pensionistiche, in attuazione dell'art. 17 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

Si precisa che per il periodo dal 1° ottobre 1995 al 31 dicembre 1995, l'aliquota contributiva di incremento della ritenuta Tesoro, nella misura dello 0.60% a totale carico del dipendente, va applicata sulle voci contributive, comprendendovi anche le quote di maggiorazione del 18% di cui all'art. 15, comma 1, della legge 23.12.1994, n. 724, ed il relativo versamento va effettuato al capo X - cap. 3467.

6 - Contribuito Fondo di Previdenza e Fondo Credito.

Con le modalità descritte ai punti 2) e 3) occorre procedere al versamento dei contributi relativi al fondo di previdenza ed al fondo credito, tenendo conto delle differenti basi imponibili come disciplinate dal D.P.R. 29.12.1973, n. 1032 e successive modifiche ed integrazioni.

Tali versamenti devono essere effettuati sui conto correnti infruttiferi sottospecificati, aperti presso la Tesoreria centrale;

n. 20005 - INPDAP - Gestione autonoma A - Opera di Previdenza

n. 21033 - INPDAP - " " " - Fondo credito

n. 21140 - INPDAP - Pensioni - Contributo Stato

n. 21141 - " " " - " Dipendenti.

Infine, si ricorda che in attesa della definizione, in sede di contrattazione collettiva nazionale, del trattamento di fine rapporto, sono mantenute le basi imponibili e le aliquote contributive vigenti.

Le Amministrazioni e gli enti, cui la presente è diretta per conoscenza ed eventuali organismi rientranti nel campo di applicazione della Legge n. 335/95, si conformeranno alle istruzioni impartite con la presente circolare compatibilmente con la disciplina dei propri ordinamenti.

Titolo IV
Modalità di emissione dei titoli di spesa per il versamento delle ritenute previdenziali all'INPDAP

1 - Esigenze del Sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato

Al fine di seguire la gestione dei contributi di cui trattasi il S.I.R.G.S. deve:

- individuare gli impegni assunti ed i pagamenti effettuati distintamente per ciascun tipo di contribuzione previdenziale;
- distinguere per la contribuzione pensionistica sia quella a carico dello Stato che quella a carico del dipendente e, per entrambe, le ritenute operate sulle competenze fisse da quelle operate sulle competenze accessorie.

2 - Modalità operative per l'effettuazione degli impegni e l'emissione dei titoli di spesa.

Le Ragionerie centrali e gli Uffici centrali di ragioneria, al fine di consentire al S.I.R.G.S. di acquisire gli elementi di cui al punto 1, provvedono ad effettuare le operazioni di competenza secondo le seguenti modalità:

- 1) Apertura di partita;
- 2) Collegamento di tale partita alla rubrica corrispondente, secondo lo schema riportato di seguito;
- 3) Emissione su partita dell'ordinativo diretto.

Rubrica	Descrizione
50	Trattamento pensionistico a carico del dipendente - competenze fisse
52	Trattamento pensionistico a carico dell'Amministrazione - competenze fisse
54	Trattamento pensionistico a carico del dipendente - competenze accessorie
56	Trattamento pensionistico a carico dell'Amministrazione - competenze accessorie
58	Opera di previdenza
60	Fondo credito

Inoltre i predetti uffici sono invitati a trasmettere gli estremi degli ordinativi diretti, con il tipo di ritenuta versata, già contabilizzati, al Sistema informativo della R.G.S. affinché esso possa procedere all'eventuale rettifica per uniformarli a quanto sopra esposto.

Titolo V
Conguaglio contributivo previdenziale di fine anno

1. Individuazione dell'ufficio competente

Fra il contributo previdenziale versato in acconto e quello effettivamente dovuto si verifica uno scostamento che occorre eliminare mediante apposito conguaglio di fine anno da effettuare per ciascun dipendente.

Per poter dar corso a tale conguaglio occorre preliminarmente individuare il soggetto a ciò preposto che assume la veste di "sostituto contributivo principale" (denominato per brevità sostituto principale). Questo va individuato, in caso di pluralità di uffici liquidatori, nell'ufficio che liquida il trattamento economico fondamentale (stipendio ed indennità integrativa speciale) al quale vanno comunicati da parte degli altri uffici liquidatori (sostituti secondari) tutti i pagamenti di competenze soggette a contribuzione previdenziale.

Al fine di consentire a tutte le Amministrazioni di organizzare le procedure per operare il conguaglio contributivo per il primo anno di applicazione della legge 8.8.1995, n.335, e cioè per il 1996, detto conguaglio va effettuato entro il 30 giugno 1997.

Resta comunque invariato il termine del 10 gennaio stabilito dall'art.29 del DPR 29 settembre 1973, n.600, per la segnalazione all'Amministrazione che corrisponde il trattamento economico fondamentale dei trattamenti accessori erogati da altri Uffici, per effettuare le operazioni relative al conguaglio d'imposta e al rilascio della certificazione modello 101.

A regime i sostituti secondari provvederanno a trasmettere al sostituto principale, entro la predetta data del 10 gennaio, un unico flusso informatico con le modalità di cui all'allegato modello PA (relativo al trattamento economico accessorio). Il predetto modello PA ed il modello PF (relativo al trattamento economico fondamentale) saranno successivamente modificati ed integrati al fine di essere utilizzati dal sostituto principale sia per il conguaglio contributivo che per quello fiscale.

2. Liquidazione del trattamento economico fondamentale ed accessorio da parte di un unico ufficio

Nel caso in cui il sostituto principale corrisponda sia il trattamento fondamentale sia quello accessorio le trattenute calcolate dovrebbero coincidere con i versamenti effettuati.

Si rammenta che anche laddove non si verificano scostamenti tra le trattenute calcolate ed i versamenti effettuati, come nel presente caso, occorre comunque tener conto, ai fini del conguaglio contributivo:

- della quota di maggiorazione del 18% prevista dall'art.15, comma 1, della legge 23.12.1994, n.724, richiamata dall'art.2, comma 10, della legge n.335/1995.
- dell'incremento dell'1% limitatamente ai casi indicati dall'art.3 ter del D.L. 19 settembre 1992, n.384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n.438.

Sarà cura del sostituto principale, così come definito nel punto precedente, trasmettere al S.I.R.G.S. su supporto informatico i dati contributivi, entro e non oltre un mese dalla effettuazione del conguaglio contributivo, con le modalità di cui agli allegati modelli PF e PA anche nel caso in cui non disponga di un sistema integrato con quello della Ragioneria Generale dello Stato.

3. Liquidazione del trattamento fondamentale e di quello accessorio da parte di uffici diversi appartenenti alla stessa Amministrazione

Nei casi di liquidazione del trattamento fondamentale e di quello accessorio da parte di uffici diversi appartenenti alla stessa Amministrazione, gli uffici che liquidano competenze accessorie (compensi per lavoro straordinario, indennità ecc.) sono tenuti a comunicare entro il 10 gennaio 1997 al sostituto principale le somme nominativamente corrisposte, la base imponibile e le trattenute calcolate (per la quota sia a carico del dipendente che a carico dell'amministrazione) secondo le modalità di cui all'allegato modello PA.

Il sostituto principale, ricevuta la comunicazione di cui sopra, riscontra la regolarità delle operazioni e provvede, con le stesse modalità di cui al punto 2, al versamento dell'importo relativo al conguaglio di ciascuna posizione contributiva tenendo conto di eventuali errori commessi dai liquidatori secondari.

Effettuato il conguaglio su ciascuna posizione contributiva, il sostituto principale trasmette al S.I.R.G.S. le informazioni sulle contribuzioni previdenziali secondo le modalità di cui agli allegati modelli PF e PA anche nel caso in cui il sostituto contributivo non disponga di un sistema informativo integrato con quello della Ragioneria Generale dello Stato.

Per quanto riguarda il conguaglio tra l'importo dei contributi dovuti sulle competenze accessorie corrisposte e gli acconti mensili versati dalle amministrazioni centrali secondo le disposizioni impartite con la circolare della Ragioneria Generale dello Stato n.22 dell'8.3.1996, le amministrazioni stesse provvedono ad effettuare il versamento a conguaglio previa verifica con i dati che risultano a consuntivo, tenendo conto delle informazioni fornite dal S.I.R.G.S. sulla base dei dati pervenuti al sistema.

3.1) Liquidazione del trattamento fondamentale da parte delle Direzioni provinciali del Tesoro e di quello accessorio da parte di Amministrazioni diverse da queste

Nel caso in cui il trattamento fondamentale venga liquidato dalle Direzioni Provinciali del Tesoro mediante ruolo di spesa fissa, il conguaglio di fine anno è effettuato da queste ultime dopo aver ricevuto dai liquidatori secondari le informazioni relative alle competenze accessorie eventualmente erogate. Pertanto gli Uffici che hanno corrisposto i trattamenti accessori comunicano, entro il 31 marzo 1997, alle suddette Direzioni Provinciali del Tesoro le somme corrisposte, le trattenute previdenziali calcolate (sia per la quota a carico dell'Amministrazione sia per quella a carico del dipendente) con le modalità di cui all'allegato modello PA. Queste ultime operano con le modalità già descritte nel punto precedente.

4. Personale della Scuola supplente temporaneo

Per quanto riguarda i docenti di religione ed i supplenti annuali e temporanei nominati fino al termine delle attività didattiche per i quali dal 1° settembre 1996 è stata trasferita alle Direzioni provinciali del tesoro la competenza ad ordinare il pagamento delle retribuzioni, le istituzioni di ogni ordine e grado provvedono a trasmettere alle Direzioni provinciali del tesoro competenti per territorio, entro il 31 marzo 1997, un supporto magnetico con le modalità di cui all'allegato modello PF.

Tali uffici effettuano il conguaglio individuale per ciascuna posizione contributiva sulla base dei criteri descritti al punto 2.

Inoltre, la Direzione Generale dei Servizi Periferici del Tesoro riepiloga e trasmette al S.I.R.G.S. i dati relativi alle competenze liquidate dalle istituzioni scolastiche, che saranno messi a disposizione del Ministero della Pubblica Istruzione, al fine di effettuare i versamenti a conguaglio per il periodo 1.1.1996 - 31.8.1996 sia per la quota a carico dei dipendenti che per quella a carico dell'Amministrazione.

Con la stessa modalità le istituzioni scolastiche trasmettono, ciascuna per la parte di propria competenza, i dati relativi ai pagamenti disposti per la retribuzione delle supplenze brevi e saltuarie per i versamenti a conguaglio che dovranno essere effettuati dal Ministero della Pubblica Istruzione.

Resta fermo per tutte le istituzioni scolastiche l'obbligo di comunicare, con le modalità di cui al modello PA ed entro il 31 marzo 1997, alle Direzioni provinciali del tesoro competenti le competenze accessorie erogate per tutto il personale della scuola, direttivo, docente e non docente, a tempo determinato e a tempo indeterminato.

5. Personale comandato presso Amministrazioni o Enti diversi da quelli statali

Per il personale statale comandato ovvero distaccato il cui trattamento fondamentale viene corrisposto dall'Amministrazione di appartenenza o dalla Direzione provinciale del tesoro (sostituto principale) e quello accessorio, ivi comprese eventuali indennità di missione, dall'Amministrazione presso cui il personale stesso presta servizio (sostituto secondario), ai versamenti delle trattenute previdenziali operate sul trattamento accessorio dovrà provvedere il sostituto secondario che entro il 31 marzo 1997 fornirà al sostituto principale informazioni analitiche dei pagamenti effettuati e delle trattenute previdenziali operate e versate all'INPDAP.

La somma dei contributi relativi alle competenze erogate da ciascun sostituto (principale e secondario) costituirà l'ammontare complessivo del contributo previdenziale annuo da comunicare all'INPDAP tramite il S.I.R.G.S. da parte del sostituto principale, secondo le modalità di cui agli allegati modelli PF e PA.

6) Trasferimenti in corso d'anno tra Amministrazioni

Nel caso di trasferimento di personale in corso d'anno da un'Amministrazione ad un'altra il conguaglio contributivo sarà effettuato dal sostituto principale presso cui il personale stesso è in carico alla fine dell'anno.

A tal fine l'Amministrazione di provenienza dovrà trasmettere all'Amministrazione interessata la situazione partitaria del personale opportunamente integrata con le informazioni di cui ai modelli PF e PA.

Sarà cura di quest'ultima amministrazione trasmettere al S.I.R.G.S., tramite i modelli informatici PF e PA, la situazione partitaria relativa all'intero anno.

7) Responsabile del procedimento

A garanzia dell'adempimento degli obblighi previsti dalla legge n.335/1995 e specificati nella presente circolare, sono nominati i responsabili del procedimento ai sensi dell'art.5 della legge n.241/1990, secondo cui il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede "ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all'unità la responsabilità del procedimento".

Il dirigente - prosegue la disposizione appena citata - qualora non intenda assumere la responsabilità del procedimento, ne risponde direttamente fino a quando non provveda alla nomina del responsabile ovvero ometta di provvedervi.

L'adempimento di cui sopra mette il dipendente pubblico in condizione di interloquire con l'amministrazione sulla regolarità della sua posizione contributiva. Nell'ordine, attesa la progressiva interdipendenza degli adempimenti, culminanti con l'invio dell'estratto conto contributivo, dovrà rivolgersi all'INPDAP, alle Amministrazioni Centrali, alle Direzioni Provinciali del Tesoro ed alle Amministrazioni Periferiche.

E' utile precisare che in tutte le unità nelle quali manchi il dirigente - per vacanza del posto ovvero anche solo per temporaneo impedimento del suo titolare - il problema relativo all'adempimento degli obblighi previsti dal cennato art.5 può essere superato

attribuendo al termine in questione il significato discendente dalla sua formula letterale ("dirigente" inteso come colui che letteralmente dirige). La tesi che si espone consente di superare la questione adombrata senza tradire lo spirito della norma contenuta nell'art.5, più volte oggetto di menzione.

Si ribadisce quanto già precisato con la circolare n.74 del 27.12.1995 in ordine alla necessità, per la completa attuazione della legge n.335/1995, dell'integrazione dei sistemi informatici che gestiscono i trattamenti economici con quello della Ragioneria Generale dello Stato (S.I.R.G.S.).

Le presenti istruzioni vengono emanate d'intesa con l'INPDAP.


Le comunicazioni al S.I.R.G.S. vanno inoltrate al seguente indirizzo:
S.I.R.G.S.
Ispettorato Generale Servizi Speciali e Meccanizzazione (IGSSM)
Loc. La Rustica
Via Atanasio Soldati 80
00155 R O M A

Telefoni:

22930693

22930540

II MINISTRO



ELENCAZIONE TASSATIVA DELLE SOMME ESCLUSE

A) (art. 12 della legge n. 153/1969, comma 2):

- 1) diaria o indennità di trasferta in cifra fissa, limitatamente al 50 per cento del loro ammontare;
- 2) rimborsi a piè di lista che costituiscano rimborso di spese sostenute dal lavoratore per l'esecuzione o in occasione del lavoro;
- 3) indennità di anzianità;
- 4) indennità di cassa;
- 5) indennità di panatica per i marittimi a terra, in sostituzione del trattamento di bordo, limitatamente al 60 per cento del suo ammontare;
- 6) gratificazione o elargizione concessa *una tantum* a titolo di liberalità, per eventi eccezionali e non ricorrenti, purché non collegate, anche indirettamente, al rendimento dei lavoratori e all'andamento aziendale;
- 7) emolumenti per carichi di famiglia comunque denominati, erogati, nei casi consentiti dalla legge, direttamente dal datore di lavoro, fino a concorrenza dell'importo degli assegni familiari a carico della Casa unica assegni familiari;
- 8) la quota dei compensi provvigionali attribuibile a rimborso spese, nel limite massimo del 50 per cento dell'importo lordo dei compensi stessi, dovuta ai produttori di assicurazione.

B) (comma 15 dell'art. 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335):

- 1) le spese sostenute dal datore di lavoro per le colonie climatiche in favore dei figli dei dipendenti;
- 2) le borse di studio erogate dal datore di lavoro ai figli dei dipendenti che abbiano superato con profitto l'anno scolastico, compresi i figli maggiorenni qualora frequentino l'università e siano in regola con gli esami dell'anno accademico;
- 3) le spese sostenute dal datore di lavoro per il funzionamento di asili nido aziendali;
- 4) le spese sostenute dal datore di lavoro per il finanziamento di circoli aziendali con finalità sportive, ricreative e culturali, nonché quelle per il funzionamento di spacci e bar aziendali;
- 5) la differenza fra il prezzo di mercato e quello agevolato praticato per l'assegnazione ai dipendenti, secondo le vigenti disposizioni, di azioni della società datrice di lavoro ovvero di società controllanti o controllate;
- 6) il valore dei generi in natura prodotti dall'azienda e ceduti ai dipendenti, limitatamente all'importo eccedente il 50 per cento del prezzo praticato al grossista.

C) (comma 1 dell'art. 17 del decreto legislativo n. 203/1992, che integra l'art. 12):

- 1) i corrispettivi dei servizi di mensa e di trasporto predisposti dal datore di lavoro con riguardo alla generalità dei lavoratori per esigenze connesse con l'attività lavorativa, nonché i relativi importi sostitutivi. [Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, sono individuati ulteriori servizi parimenti connessi con l'attività lavorativa aventi carattere di generalità per i lavoratori interessati, i relativi importi sostitutivi ed i rispettivi tetti, ai fini della loro esclusione dalla base contributiva previdenziale ed assistenziale per gli effetti relativi alle conseguenti prestazioni, salvaguardando gli equilibri finanziari delle gestioni interessate.].

D) (art. 2, commi 16, 17 e 18, della legge n. 335/1995):

L'indennità di servizio all'estero corrisposta al personale dell'Istituto nazionale per il commercio estero per la parte eccedente la misura dell'indennità integrativa speciale;

il 50 per cento della differenza tra il costo aziendale della provvista relativa ai mutui e prestiti concessi dal datore di lavoro ai dipendenti ed il tasso agevolato, se inferiore al predetto costo, applicato ai dipendenti stessi.

limitatamente ai lavoratori privi di anzianità contributiva o che esercitano l'opzione per il sistema contributivo;

l'eccedenza del massimale annuo della base contributiva e pensionabile di lire 132 milioni con effetto sui periodi contributivi e sulle quote di pensione successivi alla data di prima assunzione ovvero successivi alla data di esercizio dell'opzione. Detta misura è annualmente rivalutata sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, così come calcolato dall'Istat.

DECRETO 9 gennaio 1996.

Criteri di inclusione nella base contributiva e pensionabile delle indennità e degli assegni comunque denominati corrisposti al personale in servizio all'estero.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 2, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il quale, con effetto dal 1° gennaio 1996, per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché per le altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di previdenza, prevede l'applicazione, ai fini della determinazione della base contributiva e pensionabile, dell'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni, e che prevede inoltre che con decreto del Ministro del tesoro sono definiti i criteri per l'inclusione nelle predette basi delle indennità e assegni comunque denominati corrisposti ai dipendenti in servizio all'estero;

Visto l'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che occorre provvedere a quanto stabilito dalla sopra descritta disposizione per le indennità e assegni corrisposti ai dipendenti in servizio all'estero;

Tenuto conto che l'art. 2, comma 16, della legge 8 agosto 1995, n. 335, esclude dalla contribuzione di assistenza e previdenza sociale prevista dall'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, l'indennità di servizio all'estero corrisposta al personale dell'Istituto nazionale per il commercio estero, limitatamente alla parte eccedente la misura dell'indennità integrativa speciale;

Ritenuto di dover attenersi al criterio indicato all'art. 12, comma 16, della legge 8 agosto 1995, n. 335, anche per l'analoga indennità di servizio all'estero corrisposta al rimanente personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Ritenuto altresì che le rimanenti indennità corrisposte durante il servizio all'estero debbono essere assoggettate alla contribuzione di cui all'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, solo se corrisposte in misura fissa e continuativa e sempreché rivestano natura reddituale o retributiva;

Tenuto conto che con i decreti legislativi di cui all'art. 2, comma 22, della legge 8 agosto 1995, n. 335, si provvederà all'armonizzazione dei regimi pensionistici sostitutivi ed esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria;

Decreta:

Art. 1.

1. Con effetto dal 1° gennaio 1996 l'indennità di servizio all'estero prevista dall'art. 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e le analoghe indennità destinate a sopperire agli oneri

derivanti dal servizio all'estero, non cumulabili con l'indennità integrativa speciale, previste per il rimanente personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche indicate all'art. 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono incluse nella base contributiva e pensionabile di cui all'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni, per la parte corrispondente alla misura dell'indennità integrativa speciale prevista per l'interno.

Art. 2.

1. Con effetto dal 1° gennaio 1996 le altre indennità ed assegni comunque denominati corrisposti durante il servizio all'estero ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono inclusi nella base contributiva e pensionabile di cui all'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, per la parte soggetta ad imposizione fiscale.

2. Fino all'emanazione dei decreti legislativi previsti dall'art. 2, comma 22, della legge 8 agosto 1995, n. 335, restano escluse dalla base contributiva e pensionabile indicata al comma 1 le indennità non aventi carattere fisso e continuativo, ovvero riconosciute quale contributo alle spese effettivamente sostenute dal dipendente, nonché le indennità integrative concesse, ai sensi dell'art. 3 della legge 27 luglio 1962, n. 1114, al personale statale collocato fuori ruolo per assumere impieghi presso organismi internazionali o esercitare funzioni presso Stati esteri.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana*.

Roma, 9 gennaio 1996

p. Il Ministro: VEGAS

ELENCAZIONE ESEMPLIFICATIVA DELLE VOCI UTILI

I. Comparto degli enti locali.

A) Trattamento fondamentale:

- a) stipendio tabellare;
- b) retribuzione individuale di anzianità;
- c) indennità integrativa speciale;
- d) livello economico differenziato.

B) Trattamento accessorio:

a) compensi per:

- 1) lavoro straordinario (art. 31, comma 2, lettera a);
- 2) (articoli 31, comma 2, lettera a), e 33) per:
produttività collettiva;
miglioramento servizi;

b) premi (articoli 31, comma 2, lettera a), e 34) per:
qualità delle prestazioni individuali;

c) indennità speciali previste per:

- disagio, pericolo e danno (art. 31, comma 2, lettera b);
- particolari posizioni (art. 31, comma 2, lettera c);
- area direttiva (art. 35);
- particolari posizioni qualifiche sesta e settima (art. 36);

d) indennità ex art. 37, per:

- area di vigilanza di quinta qualifica;
- area di vigilanza con funzioni di polizia giudiziaria;
- area di vigilanza senza funzioni di polizia giudiziaria;
- personale educativo: asili nido;
- per insegnanti scuole materne ed alimentari ed assistenti;
- personale docente centri di formazione professionale;
- tempo potenziato a insegnanti di scuole materne;
- per direzione e per staff di ottava qualifica;

e) somme per retribuzione di anzianità.

f) somme per livello differenziato.

II. Comparto sanità.

A) Trattamento fondamentale:

- 1) stipendio tabellare;
- 2) retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita;
- 3) indennità integrativa speciale.

B) Trattamento economico collegato alla posizione di lavoro ed alla produttività:

- a) compensi per lavoro straordinario di cui all'art. 43;
- b) compensi per la produttività collettiva e per il perfezionamento dei servizi (art. 47);
- c) premi per la qualità delle prestazioni individuali (art. 48);
- d) indennità ex art. 44:
di polizia giudiziaria;
di profilassi antitubercolare nella misura fissa ed uguale per tutti gli addetti in reparti o unità operative di lire giornaliere 300;
di bilinguismo, nelle misure di cui all'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica n. 270/1987;
per servizi strutturali in tre turni del personale del ruolo sanitario delle posizioni funzionali quinta, sesta, settima di lire 8500 giornaliere;
agli operatori di tutti i ruoli dal primo all'ottavo livello operanti su due turni di lire 3500 giornaliere;
agli operatori coordinatori-caposala ed ostetriche — su un solo turno — mensili lorde di lire 50.000.

TABELLA A

COEFFICIENTI DI LORDIZZAZIONE DELLE DIARIE DI MISSIONE ALL'ESTERO
corrisposte a personale dell'Amministrazione, da includere nella base contributiva e pensionabile (art.2, comma 9, L. 8.8.1995, n.335)

DECORRENZA 1° GENNAIO 1996

Scaglioni di reddito (in milioni)				Aliquota IRPEF	Coefficiente di lordizzazione			
					(A) per redditi fino a 40 ml.	(B) per redditi da 40 a 60,687 ml.	(C) per redditi da 60,687 a 150 ml.	(D) per redditi oltre 150 ml.
	fino a	7,2		10%	1,099203			
oltre	7,2	"	14,4	22%	1,247738			
"	14,4	"	30	27%	1,322183			
"	30	"	60	34%	1,442689	1,444106		
"	60	"	150	41%		1,589433	1,579143	
"	150	"	300	46%				1,709840
"	300			51%				1,852795

- (A) Ritenute a carico del dipendente: 8,75% rit. pensione + 1% rit. ass. san.
 (B) Ritenute a carico del dipendente: 8,75% rit. pensione + 0,80% rit. ass. san.
 (C) Ritenute a carico del dipendente: 9,75% rit. pensione + 0,80% rit. ass. san.
 (D) Ritenute a carico del dipendente: 9,75% rit. pensione

TABELLA B

COEFFICIENTI DI LORDIZZAZIONE DELLE DIARIE DI MISSIONE ALL'ESTERO
corrisposte ad estranei all'Amministrazione, escluse dalla base contributiva e pensionabile

DECORRENZA 1° GENNAIO 1996

Scaglioni di reddito (In milioni)				Aliquota IRPEF	Coefficiente di lordizzazione		
					(A) per redditi. fino a 40 ml.	(B) per redditi da 40 a 150 ml.	(C) per redditi oltre 150 ml.
	fino a	7,2		10%	1,109878		
oltre	7,2	"	14,4	22%	1,278445		
"	14,4	"	30	27%	1,364815		
"	30	"	60	34%	1,507388	1,508933	
"	60	"	150	41%		1,685545	
"	150	"	300	46%			1,851852
"	300			51%			2,040816

- (A) Ritenute a carico del dipendente: 1% rit. ass. san.
 (B) Ritenute a carico del dipendente: 0,80% rit. ass. san.
 (C) Nessuna ritenuta

Esempio di liquidazione di diarie di missione all'estero

A titolo esemplificativo si prospetta l'ipotesi di liquidazione di un incarico di missione a Parigi della durata di due giorni, di cui uno di viaggio ed uno di soggiorno con richiesta di rimborso per un pernottamento, conferito ad un dirigente dello Stato.

La qualifica di dirigente è compresa nel 4° gruppo di personale (tabella A allegata al D.M. 24 maggio 1990, pubblicato nella G.U. n. 147 del 26 giugno 1990) per il quale è prevista una diaria di dollari USA 160. L'aliquota dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, con retribuzione ipotetica di 50 milioni annui, è quella massima del 34 per cento. Le ritenute previdenziali ed assistenziali ammontano nel caso in esame al 9,55 per cento (8,75 per cento ai fini pensionistici e 0,80 per cento per l'assistenza sanitaria, trattandosi di reddito superiore ai 40 milioni annui di lire). La missione si considera posta a carico della stessa Amministrazione di appartenenza del funzionario inviato all'estero. Il coefficiente di lordizzazione da utilizzare è pertanto quello relativo all'aliquota del 34% indicato nella tabella A, colonna (B).

Si ipotizza il seguente rapporto di cambio: -

1 dollaro USA = Lire italiane 1.600.

N. 1 diaria netta intera (\$ USA 160 x 1.600)	= £. 256.000
N. 1 diaria netta ridotta (\$ USA 106,8 X 1600)	= £. 170.667
totale diarie	426.667

Quota esente

£. 150.000 x 1 giorno

£. 100.000 x 1 giorno
Totale quota esente £. 250.000

Quota da lordizzare

426.667 - 250.000 = 176.667

£. 176.667 x 1,444106 (coeff. lord.) = £. 255.126 (base imponibile contributiva)

Ritenuta a fini pensionistici

£. 255.126 x 8,75% = £. 22.324

Ritenuta per l'assistenza sanitaria

£. 255.126 x 0,80% = £. 2.041

totale ritenute a fini pens. ed assist. £. 24.365

Base imponibile ai fini fiscali

£. 255.126 - £. 24.365 = £. 230.761

Ritenute erariali

£. 230.761 x 34% = £. 78.459

Totale rit.prev.ass.erar. (£.24.365+£. 78.459) £. 102.824

Quota lordizzata al netto delle ritenute

£. 255.126 - 102.824 £. 152.302

totale quota esente 250.000

Totale diarie £. 402.302

Calcolo dei contributi a carico dell'Amministrazione

Base imponibile contributiva £.255.126

Contributo a fini pensionistici

£. 255.126 x 24,20% = £.61.740

Contributo per l'assistenza sanitaria

£. 255.126 x 3,80% = £. 9.695

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 15 gennaio 1996.

Aumento delle aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori dipendenti delle gestioni interessate in attuazione dell'art. 17 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti gli articoli 1, commi 9, 9-bis, 9-ter e 9-quater, 2-bis, comma 3; e 3, comma 3, del decreto-legge 22 dicembre 1990, n. 409, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1991, n. 59, che prevedono, con decorrenza dal 1° gennaio di ciascun anno del quinquennio 1990-1994, miglioramenti delle pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni sostitutive ed esonerative della medesima, del Fondo gas e del Fondo esattoriali, nonché delle pensioni a carico del bilancio dello Stato;

Visto l'art. 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che prevede, ai commi 5 e 7, il differimento della decorrenza dei predetti aumenti dei trattamenti pensionistici stabiliti dall'anno 1994: a) al 1° luglio 1994 per quelli di cui l'art. 1, comma 9-quater, della citata legge 27 febbraio 1991, n. 59; b) al 1° gennaio 1995 per i restanti casi;

Visto l'art. 17, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che stabilisce, nell'ambito della manovra di finanza pubblica per il triennio 1995-1997, un ulteriore differimento al 1° ottobre 1995 del termine del 1° gennaio 1995, già fissato con il predetto articolo 11 della legge n. 537 del 24 dicembre 1993;

Visto l'art. 17, comma 5, della medesima legge n. 724 del 1994; che ridefinisce i criteri, già stabiliti dall'art. 5 della richiamata legge n. 59 del 1991, ai fini della copertura degli oneri derivanti dai predetti aumenti, prevedendo il concorso dei datori di lavoro e dei lavoratori;

Tenuto conto che gli aumenti in favore dei pensionati del Fondo integrativo a favore del personale dipendente delle aziende private del gas e del Fondo integrativo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette risultano assorbiti da quelli previsti dall'art. 1 della succitata legge n. 59/1991, corrisposti sulle quote di pensione obbligatoria;

Ritenuto che i conseguenti aumenti delle aliquote contributive devono far carico ai datori di lavoro e ai lavoratori secondo i criteri di ripartizione prevalentemente vigenti nelle gestioni pensionistiche interessate;

Allegato C bis

Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 1995, n. 574, che stabilisce con effetto dal 1° gennaio 1996 l'estensione alle forme pensionistiche esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria del criterio del riparto dell'onere contributivo tra datore di lavoro e lavoratore;

Decreta:

Art. 1.

1. Con effetto dal 1° ottobre 1995 le aliquote contributive di finanziamento delle gestioni pensionistiche sono così aumentate:

Fondo pensioni lavoratori dipendenti di 0,60 punti percentuali;

Fondo per i dipendenti dall'ENEL e dalle aziende elettriche private di 0,30 punti percentuali;

Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto di 0,30 punti percentuali;

Fondo di previdenza del personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo di 1,90 punti percentuali;

Fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo di 0,40 punti percentuali;

Fondo pensioni sportivi professionisti di 0,1 punti percentuali;

Fondo pensioni del personale delle Ferrovie dello Stato S.p.A. di 0,6 punti percentuali.

2. Con la stessa decorrenza di cui al comma 1 è aumentata di 0,6 punti percentuali la ritenuta in conto entrata Tesoro.

3. Gli aumenti contributivi di cui al comma 1 sono ripartiti per un terzo a carico dei lavoratori e per due terzi a carico dei datori di lavoro. Tale riparto ha effetto dal 1° gennaio 1996 anche per gli aumenti contributivi di cui al comma 2.

4. Il predetto aumento contributivo, ove corrisposto secondo le modalità per l'assolvimento degli adempimenti contributivi da parte dei datori di lavoro, non è soggetto a sanzioni, interessi od altri oneri, per i periodi anteriori alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 gennaio 1996

Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale
TREU

Il Ministro del tesoro
VEGAS

96A0288

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE

Data decorrenza	Cassa dip. enti locali			Cassa sanzion			Cassa integrativa			Cassa uff. giudiziari		
	Ente	Per.	Totale	Ente	Per.	Totale	Ente	Per.	Totale	Ente	Per.	Totale
1° gennaio 1993	19.10	8.55 (*)	27.65	19.10	10.05	29.15	14.60	8.55 (*)	23.15	22.90	8.55 (*)	31.45
1° gennaio 1994	19.60	8.55 (**)	28.15	19.60	10.05	29.65	15.10	8.55 (**)	23.65	23.40	8.55 (**)	31.95
1° gennaio 1995	19.85	8.55 (***)	28.40	19.85	10.05	29.90	15.35	8.55 (***)	23.90	23.65	8.55 (***)	32.20
1° gennaio 1996	19.85	8.90	28.75	19.85	10.40	30.25	15.35	8.90	24.25	23.65	8.90	32.55
e seguenti	20.20 (*)	(****)	29.10	20.20 (*)		30.60	15.70 (*)	(****)	24.60		(****)	

(*) = 1% per la parte eccedente lire 53.475.000.

(**) = 1% per la parte eccedente lire 55.563.000.

(***) = 1% per la parte eccedente lire 57.578.000.

(****) = 1% per la parte eccedente lire (in attesa di determinazione).

(*) per i soli enti soggetti al contributo ex-GESCAL.

Allegato 8.

A: RAGIONERIA

UFFICIO LIQUIDATORE	
CODICE FISCALE	DENOMINAZIONE
<div style="display: flex; justify-content: space-between; border-bottom: 1px solid black; height: 20px;"> </div>	

PERIODO DI RIFERIMENTO		STATO DI PREVISIONE E APPENDICE		DATI DEL CAPITOLO	
M	A	ST.PREV.	APP.	NUMERO	DENOMINAZIONE

ESTREMI DEL VERSAMENTO da compilare a cura della Ragioneria Centrale	
NUMERO TITOLO	DATA TITOLO

TIPO CONTRIBUTO	
A	<input type="checkbox"/> TRATTAMENTO PENSIONISTICO
B	<input type="checkbox"/> OPERA PREVIDENZA
C	<input type="checkbox"/> FONDO CREDITO

NUMERO DIPEND.	RETRIBUZIONE LORDA	IMPONIBILE	CONTRIBUTI DATORE LAVORO	CONTRIBUTI LAVORATORE

..... ii

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

**ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA
PER I DIPENDENTI
DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA**

CIRCOLARE 1° febbraio 1996, n. 9.

**Regime previdenziale delle aspettative sindacali non retribuite
per gli iscritti all'INPDAP. Applicazione art. 54 del decreto
legislativo n. 29/1993.**

Alle sedi periferiche INPDAP

*A tutti gli enti con personale iscritto
alle casse pensioni INPDAP*

*Alla Direzione generale dei servizi
periferici del Tesoro*

Alle prefetture della Repubblica

Alla regione Valle d'Aosta

*Ai commissari di Governo delle
regioni e delle province autonome
di Trento e Bolzano*

Ai provveditorati agli studi

Alle corti di appello

Alle direzioni provinciali del Tesoro

*Alle ragionerie provinciali dello Sta-
to*

e, per conoscenza:

*Alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per la
funzione pubblica*

*Al Ministero del lavoro e della
previdenza sociale - Gabinetto del
Ministro*

*Al Ministero del tesoro - Gabinetto
del Ministro*

*Al Ministero dell'interno - Gabinetto
del Ministro*

*Al Ministero della sanità - Gabinetto
del Ministro*

*Alla Corte dei conti - Segretariato
generale*

*Alle sezioni regionali della Corte dei
conti*

Ai comitati regionali di controllo

Alla ragioneria Generale dello Stato

*All'istituto nazionale della previden-
za sociale*

Con l'approvazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, così come successivamente modificato ed integrato, vengono poste le basi per una disciplina unitaria delle aspettative sindacali non retribuite.

In particolare, l'art. 54 del predetto decreto prevede che in un apposito accordo tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, da recepire con decreto dello stesso Presidente del Consiglio dei Ministri, debbano essere determinati i limiti massimi dei permessi e delle aspettative sindacali nel settore pubblico nonché i tempi e le modalità per l'applicazione della legge 20 maggio 1970, n. 300.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 1994, n. 770, in attuazione di quanto previsto dal citato art. 54, è stato quindi approvato il «regolamento concernente la nuova disciplina dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali nelle amministrazioni pubbliche».

Allo stato attuale, pertanto, le misure approntate dalla normativa vigente per il sostegno delle attività sindacali sono quelle risultanti dal citato decreto e sono costituite dai:

distacchi sindacali retribuiti;

permessi sindacali retribuiti;

aspettative sindacali non retribuite;

permessi sindacali non retribuiti.

Nessun particolare problema applicativo comportano i distacchi sindacali ed i permessi sindacali retribuiti. Ambedue, infatti, sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'amministrazione e sono retribuiti con esclusione dei compensi e delle indennità per il lavoro straordinario e di quelli collegati all'effettivo svolgimento delle prestazioni.

A diverse conclusioni si deve invece giungere relativamente ai permessi ed alle aspettative non retribuiti (art. 3, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e art. 24 della legge 24 maggio 1970, n. 300).

In particolare, l'art. 3, comma 32, della citata legge n. 537/1993 dispone che «in tutti i comparti del pubblico impiego si applica la legge 20 maggio 1970, n. 300. Durante i periodi di aspettativa sindacale i dipendenti pubblici iscritti ai fondi esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria conservano il diritto alle prestazioni previdenziali a carico dei competenti enti preposti all'erogazione delle stesse».

A sua volta, l'art. 11, comma 21, della medesima legge n. 537 aggiunge che «i dipendenti di enti pubblici iscritti a fondi esclusivi utilizzati per distacchi sindacali non retribuiti hanno facoltà di mantenere l'iscrizione a detti fondi con onere contributivo a carico dell'assicurato anche per la parte di competenza dell'ente qualora questo sia tenuto alla contribuzione».

La perplessità sorte in sede interpretativa per effetto di tale ultima disposizione sono state sciolte dall'art. 22, comma 39, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

Secondo tale articolo, dal 31 marzo 1993 anche per i dipendenti pubblici i periodi di aspettativa non retribuita ex art. 31 della legge n. 300/1970 sono considerati utili, senza versamento di contributi, ai fini del riconoscimento del diritto e della determinazione della misura della pensione a carico delle rispettive gestioni.

Alla luce della normativa sopra richiamata va in primo luogo ricordato che «le aspettative sindacali non retribuite comportano lo svolgimento dell'attività sindacale a tempo pieno e, conseguentemente, la sospensione

dell'attività lavorativa per l'intera durata dell'aspettativa sindacale stessa»: questa esaurisce quindi i propri effetti al verificarsi della sua scadenza in base ad apposita comunicazione alle amministrazioni interessate e al Dipartimento della funzione pubblica da parte della confederazione o della organizzazione sindacale che a suo tempo ne aveva richiesta l'autorizzazione (circ. Ministero funzione pubblica 5 maggio 1995, n. 11/95).

È altresì utile ricordare che le predette aspettative possono essere autorizzate soltanto nei confronti di dipendenti pubblici «che ricoprono cariche in seno agli organismi direttivi delle proprie confederazioni e organizzazioni sindacali» e che tali confederazioni ed organizzazioni al 31 gennaio di ciascun anno debbono comunicare la conferma delle aspettative sindacali in atto, delle quali, peraltro, possono avanzare richiesta di revoca in ogni momento.

Per gli iscritti alle casse amministrate dall'INPDAP, in particolare, si fa presente che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con circolare 6 giugno 1995, n. 15655/1995 - 8.93.5, ha fatto chiarezza interpretativa sull'apparente contrasto tra le disposizioni di cui all'art. 3, comma 32, e all'art. 11, comma 21, della stessa legge 24 dicembre 1993, n. 537, che avevano generato forti dubbi circa una disparità di trattamento previdenziale tra il settore pubblico e quello privato per quanto concerne le aspettative sindacali non retribuite.

Infatti, con tale direttiva è stato precisato che «i dipendenti pubblici, che usufruiscono delle predette aspettative sindacali non retribuite, nel rispetto delle modalità e delle procedure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 1994, n. 770, e che siano iscritti ai fondi esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria, conservano il diritto alle prestazioni previdenziali a carico dei competenti enti preposti all'erogazione delle stesse».

Questo Istituto, con nota di servizio n. 386 del 28 agosto 1995, ha recepito la direttiva di cui alla citata circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 15655/1995 - 8.93.5, estendendo ai propri iscritti, che usufruiscono di aspettative non retribuite per motivi sindacali a decorrere dal 6 aprile 1995 (giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 1994, n. 770), il diritto alle prestazioni pensionistiche per i relativi periodi.

Per quanto concerne poi la retribuzione da prendere a riferimento ai fini pensionistici e l'eventuale suo adeguamento, occorre innanzitutto premettere che essa è quella spettante al dipendente al momento del suo collocamento in aspettativa sindacale non retribuita ovvero quella teorica successivamente acquisita.

La retribuzione valutabile, peraltro, resta limitata soltanto a quella riferita alle voci costituenti il trattamento fondamentale che varia a seconda che trattasi di personale inquadrato nei livelli o di personale con qualifica dirigenziale.

Per il primo, la retribuzione base comprende:

- a) lo stipendio tabellare;
- b) la retribuzione individuale di anzianità;
- c) l'indennità integrativa di speciale;
- d) gli eventuali incrementi contrattuali derivanti dal rinnovo dei contratti di categoria.

Per il personale dirigenziale, invece, essa comprende:

- a) lo stipendio tabellare, ivi incluso l'elemento distinto della retribuzione;
- b) gli scatti di anzianità;
- c) l'indennità integrativa speciale;
- d) l'indennità di funzione nella misura pari allo 0.1;
- e) gli eventuali incrementi contrattuali derivanti dal rinnovo dei contratti di categoria.

C'è da aggiungere, poi, che il nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro dei dirigenti del comparto regioni-enti locali, concernente il periodo 1° gennaio 1994-31 dicembre 1997 per la parte normativa ed il periodo 1° gennaio 1994-31 dicembre 1995 per la parte economica, ha modificato la struttura della retribuzione. Essa ha previsto, infatti, oltre allo stipendio tabellare, all'indennità integrativa speciale ed alla retribuzione individuale di anzianità, due nuovi elementi retributivi e cioè la retribuzione di posizione e quella di risultato. Al riguardo, si fa riserva di ulteriori precisazioni tenuto conto che il contratto del personale dirigenziale non è stato ancora registrato dalla Corte dei conti.

Sin da ora è comunque opportuno sottolineare che, sulla base dei contratti attualmente in vigore, per tutte le voci retributive, la valutazione è limitata a quella parte non espressamente legata alla presenza, alla direzione di struttura o al risultato (sui punti peraltro disposizioni parzialmente innovative sono contenute nell'art. 46, comma 4, del nuovo contratto della dirigenza già citato).

Quanto sopra chiarito, è bene aggiungere che, ove l'interessato durante l'aspettativa non retribuita cessi dal servizio ovvero presenti domanda di riscatto o di ricongiunzione ex art. 2 legge n. 29/1979, la retribuzione da prendere a base per il calcolo del conseguente provvedimento è quella che sarebbe stata corrisposta se il medesimo fosse rimasto in servizio attivo, con esclusione ovviamente di quelle voci retributive legate alla presenza.

Premesso che l'art. 31, comma 3, dello statuto dei lavoratori prevede che i periodi di aspettativa siano considerati utili ai fini pensionistici «a richiesta dell'interessato», senza porre alcun termine, si ritiene che tale richiesta possa essere avanzata in ogni tempo e, al limite, anche dopo il collocamento a riposo. Tuttavia, se il momento dell'esercizio del diritto era del tutto indifferente nel sistema pensionistico precedente, nel quale l'ammontare della prestazione veniva determinato tenendo conto degli anni valutabili e dell'ultima retribuzione percepita (o della media delle retribuzioni dell'ultimo decennio), nel nuovo sistema a contribuzione, di cui alla legge n. 335/1995, sembra assumere rilevanza quando sia esercitato il diritto, poiché è solo a partire da questo

momento che i contributi figurativi relativi al periodo di aspettativa senza assegni potranno essere accreditati al lavoratore sindacalista e quindi entrare a far parte del suo montante contributivo.

Per ottemperare a tale esigenza è consigliabile che la richiesta di valorizzazione del periodo sia avanzata all'inizio dell'aspettativa, per l'intera durata della stessa e non annualmente.

Al fine di rendere più celere la procedura di riconoscimento, è opportuno inoltre che la richiesta sia contestualmente inviata all'INPDAP e all'Amministrazione di appartenenza, che dovrà segnalare al primo la retribuzione sulla quale dovranno essere commisurati i contributi figurativi. Insieme alla richiesta dell'interessato, deve anche essere trasmessa all'INPDAP la determinazione dell'ente datore di lavoro, che attesti l'avvenuta presa d'atto dell'aspettativa.

L'interessato dovrà successivamente comunicare all'Istituto la data di cessazione dall'aspettativa e del conseguente rientro in servizio.

Tenuto conto poi che le somme dovute dall'iscritto all'INPDAP per periodi riscattati e ricongiunti ovvero per sovvenzioni precedentemente ottenute sono rimosse attraverso l'emissione di ruoli a carico degli enti datori di lavoro, va segnalata l'opportunità che gli interessati, al fine di non interrompere il regolare versamento delle quote mensili, facciano pervenire tempestivamente alle Amministrazioni di appartenenza l'equivalente delle

somme che sarebbero state trattenute sulla retribuzione mensile per i titoli sopra indicati se non fossero stati collocati in aspettativa.

Si fa riserva di fornire chiarimenti in tema di buonuscita e di indennità premio di servizio non appena la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed i Ministeri vigilanti avranno dato riscontro all'apposito quesito avanzato dall'Istituto. Si precisa tuttavia che al personale in aspettativa non retribuita non possono essere corrisposte le predette indennità maturate durante il pregresso periodo di attività dal momento che il relativo diritto sorge soltanto con la cessazione dal servizio.

Si fa presente infine che l'eventuale domanda di riscatto di periodi o servizi presentata dall'impiegato in costanza di fruizione del periodo di aspettativa senza assegni è da ritenersi produttiva di effetti e quindi essa va interamente valorizzata nel momento in cui il medesimo viene restituito all'Amministrazione di appartenenza.

Per quanto riguarda i riscatti attinenti al trattamento fine servizio ed i mutui erogati ai dipendenti dello Stato in corso di ammortamento alla data di concessione dell'aspettativa senza assegni, l'interessato deve continuare a versare in proprio all'INPDAP le relative rate sino all'estinzione del residuo debito. In caso contrario saranno applicati gli interessi di mora sul debito stesso sulla base di un nuovo piano di ammortamento.

Il presidente: SEPPIA

96A0745

SPECIFICHE DI REGISTRAZIONE DEI SUPPORTI MAGNETICI CONTENENTI I DATI PREVIDENZIALI RELATIVI AL TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE (MODELLO PF) ED AL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO (MODELLO PA) PER L'ANNO 1996 DA TRASMETTERE AL S.I.R.G.S.

1. GENERALITÀ

Nel seguito vengono illustrate le specifiche di registrazione dei supporti magnetici contenenti i dati utili ai fini pensionistici relativi al trattamento economico fondamentale (modello PF) ed al trattamento economico accessorio (modello PA), corrisposti per l'anno 1996 da trasmettere al S.I.R.G.S..

I tipi di supporto utilizzabili sono i nastri magnetici a cartuccia, i dischetti magnetici e, ove non sia possibile utilizzare tali tipi di supporto, è prevista la possibilità di predisporre la fornitura tramite nastri magnetici a bobina.

La fornitura può essere costituita da più volumi e deve essere predisposta utilizzando al massimo la capacità di riempimento di ciascun supporto. Ciascuna fornitura deve essere accompagnata da apposita distinta, redatta secondo il fac-simile riportato al paragrafo 9 del presente allegato.

I soggetti coinvolti nel flusso informativo sono:

- i *"sostituti contributivi principali (sostituti principali)"*, ossia gli uffici che liquidano il trattamento economico fondamentale;
- i *"sostituti contributivi secondari (sostituti secondari)"*, ossia gli uffici che liquidano il trattamento economico accessorio, e che sono tenuti a comunicare a fine anno al sostituto contributivo principale le somme corrisposte al personale;
- le *"amministrazioni responsabili della fornitura (amministrazioni mittenti)"*, ossia i soggetti che provvedono alla predisposizione ed all'invio dei supporti magnetici. Tali soggetti coincidono con i sostituti contributivi stessi, se l'invio dei supporti magnetici è curato direttamente da questi, oppure possono essere altri enti pubblici o privati che inviano i supporti magnetici per conto di uno o più sostituti principali e/o secondari.

Le specifiche di registrazione di seguito indicate per la predisposizione dei supporti magnetici possono essere utilizzate anche per la comunicazione da parte del sostituto secondario al sostituto principale delle informazioni relative al trattamento economico accessorio corrisposto (modello PA).

2. NASTRI MAGNETICI A CARTUCCIA

I nastri magnetici devono rispondere alle seguenti caratteristiche tecniche:

- dimensioni e tipologia tali da essere elaborabili mediante unità tipo IBM 3480/3490 numero di tracce = 18/36;
- numero di caratteri per pollice = 37.871 b/i;
- tipo di codifica = EBCDIC o ASCII con bit di parità, a partire dalla prima label del supporto;
- la registrazione può prevedere o meno il compattamento hardware dei dati (tramite IDRC);
- label = No Label;
- formato = FB (fisso bloccato).

Il nome del file deve essere PRE1996, la lunghezza di ciascun record logico è di 500 caratteri; la lunghezza del record fisico è di 15.000 caratteri, per cui il fattore di bloccaggio è di 30 record logici.

3. DISCHETTI MAGNETICI

I dischetti magnetici devono rispondere alle seguenti caratteristiche tecniche:

- dischetti da 3.5 pollici doppia faccia, alta densità con 512 bytes per settore, con 18 settori per traccia, 80 tracce per faccia e 1,4 MB di capacità in formato MS/DOS;
- tipo di codifica di registrazione ASCII STANDARD;
- gli ultimi due caratteri di ciascun record devono essere riservati ai caratteri ASCII CR e LF (valori esadecimali "0D" e "0A");
- lunghezza del record di 500 caratteri (comprensivi dei due caratteri suddetti).

Il nome da assegnare al file nel dischetto deve essere PRE1996, e deve essere l'unico file contenuto nel dischetto.

4. NASTRI MAGNETICI A BOBINA

I nastri magnetici devono rispondere alle seguenti caratteristiche tecniche:

- dimensioni e tipologia tali da essere elaborabili mediante unità tipo IBM 3420;
- numero di tracce = 9;
- numero di caratteri per pollice = 6.250 b/i;
- tipo di codifica = EBCDIC o ASCII con bit di parità, a partire dalla prima label del supporto;
- label = No Label;
- formato = FB (fisso bloccato).

Il nome del file deve essere PRE1996, la lunghezza di ciascun record logico è di 500 caratteri; la lunghezza del record fisico è di 15.000 caratteri, per cui il fattore di bloccaggio è di 30 record logici.

5. CARATTERISTICHE ESTERNE DEI SUPPORTI MAGNETICI

Su ciascun supporto magnetico deve essere apposta un'etichetta esterna contenente le seguenti informazioni:

- dati dell'amministrazione mittente: codice fiscale, denominazione e sede (via, numero civico, comune e provincia);
- oggetto: "DATI PREVIDENZIALI INDIVIDUALI ART. 2, COMMA 1, L. 335/95 - ANNO 1996"
- sistema operativo (versione e release) utilizzato per produrre i file (MVS, VMS, etc.);
- hardware utilizzato per produrre il supporto (casa produttrice e modello);
- indicazione se è stato utilizzato compattamento hardware;
- tipo di codifica (EBCDIC o ASCII), da indicare solo per i nastri magnetici;
- numero progressivo di volume nell'ambito della fornitura;
- numero complessivo dei volumi forniti;
- eventuale identificativo assegnato dal mittente al supporto;
- data di produzione del supporto.

I supporti magnetici devono essere opportunamente confezionati al fine di evitare il loro deterioramento nella fase di trasporto.

La confezione della fornitura deve presentare all'esterno un'etichetta contenente i dati dell'amministrazione mittente e l'oggetto sopra descritti.

6. ORGANIZZAZIONE LOGICA DEI SUPPORTI MAGNETICI

Di seguito, mediante l'ausilio di schemi grafici, viene descritta l'organizzazione logica che devono avere i supporti magnetici inviati al S.I.R.G.S..

Inoltre, viene descritta l'organizzazione logica che devono avere i supporti magnetici inviati dal sostituto secondario al sostituto principale, qualora vengano utilizzate le specifiche di registrazione riportate nel presente documento.


6.1. ORGANIZZAZIONE LOGICA DEI SUPPORTI MAGNETICI INVIATI AL S.I.R.G.S.

L'organizzazione di seguito descritta va adottata sia nel caso in cui l'invio sia effettuato direttamente dal sostituto principale, sia nel caso in cui l'invio sia effettuato da parte di un'amministrazione mittente per conto di più sostituti principali.


Ogni fornitura si compone dei seguenti record lunghi 500 caratteri:

- un "record di testa" (tipo record "AA"), relativo ai dati dell'amministrazione mittente della fornitura;
- dati relativi al trattamento economico fondamentale:
 - uno o più "record sostituto principale" (tipo record "BA"), con i dati anagrafici del sostituto contributivo principale e dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti;
 - uno o più "record dipendente (modello PF)" (tipo record "BB"), per ogni "record sostituto principale", con i dati utili ai fini pensionistici sul trattamento economico fondamentale corrisposto;
- dati relativi al trattamento economico accessorio:
 - uno o più "record sostituto secondario" (tipo record "CA"), con i dati anagrafici del sostituto contributivo principale, del sostituto contributivo secondario e dell'amministrazione di servizio dei dipendenti;
 - uno o più "record dipendente (modello PA)" (tipo record "CB"), per ogni "record sostituto secondario", con i dati utili ai fini pensionistici sul trattamento economico accessorio corrisposto con fondi prelevati da capitoli diversi da quelli stipendiali;
- un "record di coda" (tipo record "ZZ"), con i dati riepilogativi del numero dei record contenuti nella fornitura.

Nella figura sottostante è riportata la sequenza logica dei record qualora l'invio sia effettuato da un sostituto principale che ha liquidato personale appartenente ad un'unica amministrazione:



Nella figura sottostante è riportata la sequenza logica dei record qualora l'invio sia effettuato da un'amministrazione mittente per conto di più sostituti principali, o da un sostituto principale che liquida personale appartenente ad amministrazioni diverse:



Si precisa che, qualora il sostituto principale eroghi anche competenze accessorie, deve comunicare il modello PA (competenze accessorie) comprensivo dei dati anagrafici relativi al sostituto secondario anche se coincidenti con quelli comunicati nel modello PF.

6.2. ORGANIZZAZIONE LOGICA DEI SUPPORTI MAGNETICI INVIATI DAL SOSTITUTO SECONDARIO AL SOSTITUTO PRINCIPALE


Ogni fornitura si compone dei seguenti record lunghi 500 caratteri:

- un "record di testa" (tipo record "AA"), relativo ai dati dell'amministrazione mittente della fornitura;
- dati relativi al trattamento economico accessorio:
 - uno o più "record sostituto secondario" (tipo record "CA"), con i dati anagrafici del sostituto contributivo principale, del sostituto contributivo secondario e dell'amministrazione di servizio dei dipendenti;
 - uno o più "record dipendente (modello PA)" (tipo record "CB"), per ogni "record sostituto secondario", con i dati utili ai fini pensionistici sul

trattamento economico accessorio corrisposto con fondi prelevati da capitoli diversi da quelli stipendiali;

- un "record di coda" (tipo record "ZZ"), con i dati riepilogativi del numero dei record contenuti nella fornitura.

Nella figura sottostante è riportata la sequenza logica dei record:



7. CONTENUTO INFORMATIVO

Tutti gli importi presenti devono avere il segno (indicato nella colonna Configurazione con una S). In particolare, sia le competenze che le ritenute hanno segno positivo; solo nel caso di rimborso di una ritenuta il segno deve essere negativo.

Tutti gli importi sono espressi alla lira.

Il tipo di campo può essere:

- numerico (NU): il campo deve essere riempito con allineamento a destra, i byte non utilizzati devono essere riempiti a zero;
- numerico con segno (SNU): il campo deve essere riempito con allineamento a destra, i byte non utilizzati devono essere riempiti a zero;
- alfanumerico (AN): il campo deve essere riempito con allineamento a sinistra, i byte non utilizzati devono essere riempiti con spazi.

I valori di inizializzazione dei campi sono:

- zero, per i campi numerici;
- spazio, per i campi alfanumerici.

La rappresentazione dei campi "DATA" deve essere nel formato AAAAMMGG.

Nel caso in cui si verificano più invii in un anno relativamente ad uno stesso sostituto contributivo, da parte dello stesso organismo mittente, le informazioni contenute in ogni invio sostituiranno quelle dell'invio precedente.

7.1. RECORD DI TESTA - TIPO RECORD "AA" IDENTIFICATIVO DELLA FORNITURA

RECORD DI TESTA			
CAMPO / DESCRIZIONE	CONF.	LUNG.	POS.
1) TIPO RECORD			
Significato: Tipo record. Valori ammessi: 'AA' = record di testa.	AN	2	1-2
2) FORNITURA			
Significato: Codice della fornitura. Valori ammessi: PRE1996	AN	7	3-9
DATI ANAGRAFICI DELL'AMMINISTRAZIONE MITTENTE (cioè del sostituto contributivo, o di altro ente pubblico o privato, che provvede alla predisposizione ed all'invio dei supporti magnetici)			
3) CODICE FISCALE			
Significato: Codice fiscale dell'amministrazione mittente.	AN	11	10-20
4) DENOMINAZIONE			
Significato: Denominazione dell'amministrazione mittente.	AN	60	21-80
5) INDIRIZZO			
Significato: Indirizzo dell'amministrazione mittente.	AN	30	81-110
6) CODICE DI AVVIAMENTO POSTALE			
Significato: Codice di avviamento postale dell'amministrazione mittente.	NU	5	111-115
7) COMUNE			
Significato: Comune in cui ha sede legale l'amministrazione mittente.	AN	30	116-145
8) CODICE CATASTALE DEL COMUNE			
Significato: Codice catastale del comune in cui ha sede legale l'amministrazione mittente.	AN	4	146-149
9) PROVINCIA			
Significato: Sigla della provincia in cui ha sede legale l'amministrazione mittente.	AN	2	150-151
10) PREFISSO TELEFONICO			
Significato: Prefisso telefonico dell'amministrazione mittente.	AN	5	152-156
11) NUMERO TELEFONICO			
Significato: Numero telefonico dell'amministrazione mittente.	AN	10	157-166
12) PREFISSO FAX			
Significato: Prefisso del fax dell'amministrazione mittente.	AN	5	167-171
13) NUMERO FAX			
Significato: Numero del fax dell'amministrazione mittente.	AN	10	172-181

14) PERSONA DI RIFERIMENTO				
Significato:	Nominativo del responsabile dell'invio dei dati.	AN	30	182-211
15) FILLER				
Valori ammessi	Spazio.	AN	289	212-500

7.2. TRATTAMENTO FONDAMENTALE

7.2.1. RECORD SOSTITUTO PRINCIPALE - TIPO RECORD "BA" DATI ANAGRAFICI DEL SOSTITUTO CONTRIBUTIVO PRINCIPALE

RECORD SOSTITUTO PRINCIPALE				
CAMPO / DESCRIZIONE		CONF.	LUNG.	POS.
1) TIPO RECORD				
Significato:	Tipo record.	AN	2	1-2
Valori ammessi:	'BA' = record di sostituto principale.			
DATI ANAGRAFICI DEL SOSTITUTO CONTRIBUTIVO PRINCIPALE (cioè dell'ufficio che liquida il trattamento economico fondamentale)				
2) CODICE FISCALE				
Significato:	Codice fiscale del sostituto contributivo principale.	AN	11	3-13
3) DENOMINAZIONE				
Significato:	Denominazione del sostituto contributivo principale.	AN	60	14-73
4) INDIRIZZO				
Significato:	Indirizzo del sostituto contributivo principale.	AN	30	74-103
5) CODICE DI AVVIAMENTO POSTALE				
Significato:	Codice di avviamento postale del sostituto contributivo principale.	NU	5	104-108
6) COMUNE				
Significato:	Comune in cui ha sede legale il sostituto contributivo principale.	AN	30	109-138
7) CODICE CATASTALE DEL COMUNE				
Significato:	Codice catastale del comune in cui ha sede legale il sostituto contributivo principale.	AN	4	139-142
8) PROVINCIA				
Significato:	Sigla della provincia in cui ha sede legale il sostituto contributivo principale.	AN	2	143-144
9) PREFISSO TELEFONICO				
Significato:	Prefisso telefonico del sostituto contributivo principale.	AN	5	145-149
10) NUMERO TELEFONICO				
Significato:	Numero telefonico del sostituto contributivo principale.	AN	10	150-159
11) PREFISSO FAX				
Significato:	Prefisso del fax del sostituto contributivo principale.	AN	5	160-164

12) NUMERO FAX				
Significato:	Numero del fax del sostituto contributivo principale.	AN	10	165-174
DATI IDENTIFICATIVI DELL'AMMINISTRAZIONE DI APPARTENENZA (cioè dell'amministrazione statale, università o altro organismo di appartenenza dei dipendenti)				
13) CODICE FISCALE				
Significato:	Codice fiscale dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti.	AN	-11	175-185
14) DENOMINAZIONE				
Significato:	Denominazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti.	AN	60	186-245
15) FILLER				
Valori ammessi	Spazio.	AN	255	246-500

**7.2.2. RECORD DIPENDENTE (MODELLO PF) - TIPO RECORD "BB"
TRATTAMENTO FONDAMENTALE PER L'ANNO 1996**

RECORD DIPENDENTE (MODELLO PF)				
CAMPO / DESCRIZIONE		CONF.	LUNG.	POS.
1) TIPO RECORD				
Significato:	Tipo record.	AN	2	1-2
Valori ammessi:	'BB' = record dipendente (modello PF).			
2) CODICE FISCALE DEL SOSTITUTO CONTRIBUTIVO PRINCIPALE				
Significato:	Codice fiscale del sostituto contributivo principale.	AN	11	3-13
3) CODICE FISCALE DELL'AMMINISTRAZIONE DI APPARTENENZA				
Significato:	Codice fiscale dell'amministrazione a cui appartiene il dipendente.	AN	11	14-24
DATI ANAGRAFICI DEL DIPENDENTE				
4) CODICE FISCALE				
Significato:	Codice fiscale del dipendente. Se il codice fiscale è numerico e lungo 11 caratteri va allineato a sinistra e vanno impostati a spazi i rimanenti 5 caratteri.	AN	16	25-40
5) COGNOME				
Significato:	Cognome del dipendente (per le donne quello da nubile).	AN	30	41-70
6) NOME				
Significato:	Nome del dipendente.	AN	30	71-100
7) DATA DI NASCITA				
Significato:	Data di nascita del dipendente (AAAAMMGG).	AN	8	101-108
8) SESSO				
Significato:	Sesso del dipendente.	AN	1	109
Valori ammessi:	M o F.			

9) COMUNE				
Significato:	Comune di nascita.	AN	30	110-139
10) CODICE CATASTALE DEL COMUNE				
Significato:	Codice catastale del comune di nascita.	AN	4	140-143
11) PROVINCIA				
Significato:	Sigla della provincia di nascita (EE per stato estero).	AN	2	144-145
DATI RELATIVI AL RAPPORTO DI LAVORO (nel caso di più rapporti di lavoro intrattenuti con la stessa amministrazione possono essere presenti più record, uno per ogni rapporto di lavoro)				
12) COMPARTO				
Significato:	Codice del comparto di contrattazione collettiva al quale appartiene il dipendente.	AN	4	146-149
Valori ammessi:	Uno dei valori previsti nel paragrafo 8.1.			
13) QUALIFICA				
Significato:	Codice della qualifica del dipendente.	AN	6	150-155
Valori ammessi:	Uno dei valori previsti nel paragrafo 8.2.			
14) TIPO RAPPORTO DI LAVORO				
Significato:	Tipologia del rapporto di lavoro con l'amministrazione.	AN	1	156
Valori ammessi:	Uno dei valori previsti nel paragrafo 8.3.			
15) PART-TIME				
Significato:	Indicazione se il dipendente è in part-time al 31.12.96	AN	1	157
Valori ammessi:	0 = non in part-time 1 = in part-time			
16) DATA INIZIO DEL RAPPORTO DI LAVORO				
Significato:	Data inizio del rapporto di lavoro (formato MMGG); da impostare solo se il rapporto di lavoro è iniziato nell'anno.	NU	4	158-161
17) DATA FINE DEL RAPPORTO DI LAVORO				
Significato:	Data fine del rapporto di lavoro (formato MMGG); da impostare solo se il rapporto di lavoro è cessato nell'anno.	NU	4	162-165
18) CAUSA CESSAZIONE				
Significato:	Codice della causa di cessazione dal servizio; da impostare solo se il rapporto di lavoro è cessato nell'anno.	NU	2	166-167
Valori ammessi:	Uno dei valori previsti nel paragrafo 8.4.			
19) TRATTAMENTO PENSIONISTICO				
Significato:	Cassa pensioni a cui è iscritto il dipendente.	AN	2	168-169
Valori ammessi:	Uno dei valori previsti nel paragrafo 8.5.			

ESTREMI IDENTIFICATIVI DELLA SPESA				
20) STATO DI PREVISIONE				
Significato:	Numero dello stato di previsione dell'amministrazione nella Legge di bilancio dello Stato per l'esercizio finanziario 1996. Per le amministrazioni con un bilancio autonomo impostare a spazi il campo.	AN	2	170-171
21) APPENDICE DELLO STATO DI PREVISIONE				
Significato:	Appendice dello stato di previsione dell'amministrazione nella Legge di bilancio dello Stato per l'esercizio finanziario 1996. Per le amministrazioni con un bilancio autonomo impostare a spazi il campo.	AN	1	172
22) CAPITOLO DI SPESA DEL BILANCIO DELLO STATO				
Significato:	Numero del capitolo di spesa nella Legge di bilancio dello Stato per l'esercizio finanziario 1996, da cui vengono prelevati i fondi per il pagamento del trattamento fondamentale. Per le amministrazioni con un bilancio autonomo impostare a spazi il campo.	AN	4	173-176
IMPORTI DI COMPETENZA DELL'ANNO 1996				
23) VOCI STIPENDIALI: IMPONIBILE				
Significato:	Totale imponibile pensionistico relativo alle voci stipendiali (stipendio ed altri emolumenti di cui all'art. 15 della L. 724/94).	SNU	11	177-187
24) VOCI STIPENDIALI: CONTRIBUTI A CARICO DEL DIPENDENTE				
Significato:	Totale dei contributi pensionistici a carico del dipendente relativamente alle voci stipendiali. (In questo campo possono essere considerati anche i versamenti mensili effettuati ai fini dell'addizionale dell'1% prevista dall'art. 3 ter della L. 438/92).	SNU	11	188-198
25) VOCI STIPENDIALI: CONTRIBUTI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE				
Significato:	Totale dei contributi pensionistici a carico dell'amministrazione relativamente alle voci stipendiali.	SNU	11	199-209
26) COMPENSI ACCESSORI: IMPONIBILE				
Significato:	Totale imponibile pensionistico relativamente ai compensi accessori liquidati sul capitolo degli stipendi (per i dipendenti statali sono le voci sottoposte alla soglia della quota di maggiorazione del 18% prevista dall'art. 15, primo comma, della L. 724/94).	SNU	11	210-220
27) COMPENSI ACCESSORI: CONTRIBUTI A CARICO DEL DIPENDENTE				
Significato:	Totale dei contributi pensionistici a carico del dipendente, relativamente ai compensi accessori.	SNU	11	221-231

28) COMPENSI ACCESSORI: CONTRIBUTI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE				
Significato:	Totale dei contributi pensionistici a carico dell'amministrazione, relativamente ai compensi accessori.	SNU	11	232-242
29) ALTRI EMOLUMENTI: IMPONIBILE				
Significato:	Totale imponibile pensionistico emolumenti diversi da quelli stipendiali e accessori (es.: Indennità Integrativa Speciale).	SNU	11	243-253
30) ALTRI EMOLUMENTI: CONTRIBUTI A CARICO DEL DIPENDENTE				
Significato:	Totale dei contributi pensionistici a carico del dipendente, relativamente ad emolumenti diversi da quelli stipendiali ed accessori liquidati sul capitolo degli stipendi.	SNU	11	254-264
31) ALTRI EMOLUMENTI: CONTRIBUTI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE				
Significato:	Totale dei contributi pensionistici a carico dell'amministrazione, relativamente ad emolumenti diversi da quelli stipendiali ed accessori liquidati sul capitolo degli stipendi.	SNU	11	265-275
32) QUOTA MAGGIORAZIONE ART. 15, PRIMO COMMA, L. 724/94: IMPONIBILE				
Significato:	Imponibile pensionistico relativo alla quota di maggiorazione del 18% prevista dall'art. 15, primo comma, della L. 724/94. Tale importo è da impostare solo per il personale con totale compensi accessori inferiore alla soglia citata.	SNU	11	276-286
33) CONGUAGLIO CONTRIBUTIVO A CARICO DEL DIPENDENTE				
Significato:	Totale del conguaglio contributivo a carico del dipendente (comprende sia il conguaglio per la quota di maggiorazione prevista dall'art. 15, primo comma, della L. 724/94, sia il conguaglio per l'addizionale prevista dall'art. 3 ter della L. 438/92).	SNU	11	287-297
34) CONGUAGLIO CONTRIBUTIVO A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE				
Significato:	Totale del conguaglio contributivo a carico dell'amministrazione (comprendente anche il conguaglio per la quota di maggiorazione prevista dall'art. 15, primo comma, della L. 724/94).	SNU	11	298-308
ARRETRATI RELATIVI AD ANNI ANTERIORI AL 1996				
35) ARRETRATI: IMPONIBILE				
Significato:	Totale imponibile pensionistico per arretrati di trattamento fondamentale (stipendio ed altri emolumenti di cui all'art. 15 L. 724/94) relativi ad anni anteriori al 1996.	SNU	11	309-319

36) ARRETRATI: CONTRIBUTI A CARICO DEL DIPENDENTE				
Significato:	Totale dei contributi pensionistici a carico del dipendente per arretrati di trattamento fondamentale relativi ad anni anteriori al 1996.	SNU	11	320-330
37) ARRETRATI VOCI STIPENDIALI: CONTRIBUTI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE				
Significato:	Totale dei contributi pensionistici a carico dell'amministrazione per arretrati di trattamento fondamentale (solo per il personale iscritto a casse pensionistiche diverse dalla Cassa pensioni dipendenti statali).	SNU	11	331-341
38) FILLER				
Valori ammessi	Spazio.	AN	159	342-500

7.3. RECORD TRATTAMENTO ACCESSORIO

7.3.1. RECORD SOSTITUTO SECONDARIO - TIPO RECORD "CA" DATI ANAGRAFICI DEL SOSTITUTO CONTRIBUTIVO SECONDARIO

RECORD SOSTITUTO SECONDARIO				
CAMPO / DESCRIZIONE		CONF.	LUNG.	POS.
1) TIPO RECORD				
Significato:	Tipo record.	AN	2	1-2
Valori ammessi:	'CA' = record di sostituto secondario.			
DATI IDENTIFICATIVI DEL SOSTITUTO CONTRIBUTIVO PRINCIPALE (cioè dell'ufficio che liquida il trattamento economico fondamentale)				
2) CODICE FISCALE				
Significato:	Codice fiscale del sostituto contributivo principale.	AN	11	3-13
3) DENOMINAZIONE				
Significato:	Denominazione del sostituto contributivo principale.	AN	60	14-73
DATI ANAGRAFICI DEL SOSTITUTO CONTRIBUTIVO SECONDARIO (cioè dell'ufficio che liquida il trattamento economico accessorio)				
4) CODICE FISCALE				
Significato:	Codice fiscale del sostituto contributivo secondario.	AN	11	74-84
5) DENOMINAZIONE				
Significato:	Denominazione del sostituto contributivo secondario.	AN	60	85-144
6) INDIRIZZO				
Significato:	Indirizzo del sostituto contributivo secondario.	AN	30	145-174
7) CODICE DI AVVIAMENTO POSTALE				
Significato:	Codice di avviamento postale del sostituto contributivo secondario.	NU	5	175-179

8) COMUNE				
Significato:	Comune in cui ha sede legale il sostituto contributivo secondario.	AN	30	180-209
9) CODICE CATASTALE DEL COMUNE				
Significato:	Codice catastale del comune in cui ha sede legale il sostituto contributivo secondario.	AN	4	210-213
10) PROVINCIA				
Significato:	Sigla della provincia in cui ha sede legale il sostituto contributivo secondario (EE per stato estero).	AN	2	214-215
11) PREFISSO TELEFONICO				
Significato:	Numero telefonico del sostituto contributivo secondario.	AN	5	216-220
12) NUMERO TELEFONICO				
Significato:	Numero telefonico del sostituto contributivo secondario.	AN	10	221-230
13) PREFISSO FAX				
Significato:	Numero del fax del sostituto contributivo secondario.	AN	5	231-235
14) NUMERO FAX				
Significato:	Numero del fax del sostituto contributivo secondario.	AN	10	236-245
DATI IDENTIFICATIVI DELL'AMMINISTRAZIONE DI SERVIZIO (cioè dell'amministrazione statale, università o altro organismo presso cui prestano servizio i dipendenti)				
15) CODICE FISCALE				
Significato:	Codice fiscale dell'amministrazione presso cui prestano servizio i dipendenti.	AN	11	246-256
16) DENOMINAZIONE				
Significato:	Denominazione dell'amministrazione presso cui prestano servizio i dipendenti.	AN	60	257-316
17) FILLER				
Valori ammessi	Spazio.	AN	184	317-500

**7.3.2. RECORD DIPENDENTE (MODELLO PA) - TIPO RECORD "CB"
TRATTAMENTO ACCESSORIO PER L'ANNO 1996**

RECORD DIPENDENTE (MODELLO PA)				
CAMPO / DESCRIZIONE		CONF.	LUNG.	POS.
1) TIPO RECORD				
Significato: Tipo record.		AN	2	1-2
Valori ammessi: 'CB' = record di dipendente (modello PA).				
2) CODICE FISCALE DEL SOSTITUTO CONTRIBUTIVO PRINCIPALE				
Significato: Codice fiscale del sostituto contributivo principale.		AN	11	3-13

2) CODICE FISCALE DEL SOSTITUTO CONTRIBUTIVO SECONDARIO				
Significato:	Codice fiscale sostituto contributivo secondario.	AN	11	14-24
4) CODICE FISCALE DELL'AMMINISTRAZIONE DI SERVIZIO				
Significato:	Codice fiscale dell'amministrazione presso cui presta servizio il dipendente.	AN	11	25-35
DATI ANAGRAFICI DEL DIPENDENTE				
5) CODICE FISCALE				
Significato:	Codice fiscale del dipendente. Se il codice fiscale è numerico e lungo 11 caratteri va allineato a sinistra e vanno impostati a spazi i rimanenti 5 caratteri.	AN	16	36-51
6) COGNOME				
Significato:	Cognome del dipendente (per le donne quello da nubile).	AN	30	52-81
7) NOME				
Significato:	Nome del dipendente.	AN	30	82-111
8) DATA DI NASCITA				
Significato:	Data di nascita del dipendente (AAAAMMGG).	AN	8	112-119
9) SESSO				
Significato:	Sesso del dipendente.	AN	1	120
Valori ammessi:	M o F.			
10) COMUNE				
Significato:	Comune di nascita.	AN	30	121-150
11) CODICE CATASTALE DEL COMUNE				
Significato:	Codice catastale del comune di nascita.	AN	4	151-154
12) PROVINCIA				
Significato:	Sigla della provincia di nascita (EE per stato estero).	AN	2	155-156
DATI RELATIVI AL RAPPORTO DI LAVORO				
13) COMPARTO				
Significato:	Codice del comparto di contrattazione collettiva al quale appartiene il dipendente.	AN	4	157-160
Valori ammessi:	Uno dei valori previsti nel paragrafo 8.1.			
14) QUALIFICA				
Significato:	Codice della qualifica del dipendente.	AN	6	161-166
Valori ammessi:	Uno dei valori previsti nel paragrafo 8.2.			
15) TRATTAMENTO PENSIONISTICO				
Significato:	Cassa pensioni a cui è iscritto il dipendente.	AN	2	167-168
Valori ammessi:	Uno dei valori previsti nel paragrafo 8.5			
16) CODICE FISCALE DELL'AMMINISTRAZIONE STATALE DI APPARTENENZA				
Significato:	Codice fiscale dell'amministrazione di appartenenza del dipendente; da indicare solo se diversa dall'amministrazione presso cui presta servizio.	AN	11	169-179

ESTREMI IDENTIFICATIVI DELLA SPESA				
17) STATO DI PREVISIONE				
Significato:	Numero dello stato di previsione dell'amministrazione nella Legge di bilancio dello Stato per l'esercizio finanziario 1996. Per le amministrazioni con un bilancio autonomo impostare a spazi il campo.	AN	2	180-181
18) APPENDICE DELLO STATO DI PREVISIONE				
Significato:	Appendice dello stato di previsione dell'amministrazione nella Legge di bilancio dello Stato per l'esercizio finanziario 1996. Per le amministrazioni con un bilancio autonomo impostare a spazi il campo.	AN	1	182
19) CAPITOLO DI SPESA DEL BILANCIO DELLO STATO				
Significato:	Numero del capitolo di spesa del bilancio dello Stato per l'esercizio finanziario 1996 da cui vengono prelevati i fondi per il pagamento del compenso accessorio. Per le amministrazioni con un bilancio autonomo impostare a spazi il campo.	AN	4	183-186
20) COMPARTO				
Significato:	Codice del comparto di contrattazione collettiva per il quale è prevista la corresponsione del compenso di cui al campo successivo.	AN	4	187-190
Valori ammessi:	Uno dei valori previsti nel paragrafo 8.1.			
21) TIPO COMPENSO				
Significato:	Codice del compenso accessorio. Tale codice deve essere correlato con il codice di comparto di cui al campo precedente.	AN	3	191-193
Valori ammessi:	Uno dei valori previsti nel paragrafo 8.6.			
IMPORTI DI COMPETENZA DELL'ANNO 1996				
22) IMPONIBILE				
Significato:	Totale imponibile pensionistico del compenso accessorio.	SNU	11	194-204
23) CONTRIBUTI A CARICO DEL DIPENDENTE				
Significato:	Totale dei contributi pensionistici a carico del dipendente.	SNU	11	205-215
24) CONTRIBUTI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE				
Significato:	Totale dei contributi pensionistici a carico dell'amministrazione.	SNU	11	216-226
ARRETRATI RELATIVI AD ANNI ANTERIORI AL 1996				
25) ARRETRATI: IMPONIBILE				
Significato:	Totale imponibile pensionistico relativo ad arretrati di compenso accessorio per anni anteriori al 1996 (solo per il personale iscritto a casse pensionistiche diverse dalla Cassa pensioni dipendenti statali).	SNU	11	227-237

26) ARRETRATI: CONTRIBUTI A CARICO DEL DIPENDENTE				
Significato:	Totale dei contributi pensionistici a carico del dipendente relativo ad arretrati di compenso accessorio per anni anteriori al 1996 (solo per il personale iscritto a casse pensionistiche diverse dalla Cassa pensioni dipendenti statali).	SNU	11	238-248
27) ARRETRATI: CONTRIBUTI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE				
Significato:	Totale dei contributi pensionistici a carico dell'amministrazione relativo ad arretrati di compenso accessorio per anni anteriori al 1996 (solo per il personale iscritto a casse pensionistiche diverse dalla Cassa pensioni dipendenti statali).	SNU	11	249-259
28) FILLER				
Valori ammessi	Spazio.	AN	245	260-500

7.4. RECORD DI CODA - TIPO RECORD "ZZ"

RECORD DI CODA				
CAMPO / DESCRIZIONE		CONF.	LUNG.	POS.
1) TIPO RECORD				
Significato:	Tipo record.	AN	2	1-2
Valori ammessi :	'ZZ' = record di coda.			
2) NUMERO RECORD SCRITTI				
Significato:	Numero dei record presenti sull'archivio, escluso quello di coda.	NU	11	3-13
3) FILLER				
Valori ammessi	Spazio.	AN	487	14-500

8. CODICI UTILIZZATI

Nel seguito vengono riportati tutti i codici di riferimento utilizzati nei supporti magnetici.

8.1. COMPARTO

COMPARTO	DESCRIZIONE
01 00	SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
02 00	ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI
03 00	ENTI DI RICERCA
04 00	ENTI LOCALI
05 01	MINISTERI: CARRIERA AMMINISTRATIVA
05 02	MINISTERI: CARRIERA DIPLOMATICA
05 03	MINISTERI: CARRIERA PREFETTIZIA
06 01	CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO
06 04	MONOPOLI DI STATO
06 05	E.N.A.S.
06 06	E.I.M.A.
06 07	CASSA DEPOSITI E PRESTITI
07 00	SCUOLA
08 00	UNIVERSITA'
09 01	CORPI DI POLIZIA: POLIZIA DI STATO
09 02	CORPI DI POLIZIA: CARABINIERI
09 03	CORPI DI POLIZIA: GUARDIA DI FINANZA
09 04	CORPI DI POLIZIA: POLIZIA PENITENZIARIA
09 05	CORPI DI POLIZIA: CORPO FORESTALE
09 07	CORPI DI POLIZIA: CAPPELLANI MILITARI
10 01	FORZE ARMATE: AERONAUTICA
10 02	FORZE ARMATE: ESERCITO
10 03	FORZE ARMATE: CAPITANERIE DI PORTO
10 04	FORZE ARMATE: MARINA
10 05	FORZE ARMATE: CAPPELLANI MILITARI
12 01	MAGISTRATURA MILITARE
12 02	MAGISTRATURA - CORTE DEI CONTI
12 03	MAGISTRATURA - CONSIGLIO DI STATO E TAR
12 04	MAGISTRATURA - AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
12 05	MAGISTRATURA ORDINARIA

8.2. QUALIFICA

COMPARTO	CODICE QUALIFICA	DESCRIZIONE
01 00	S11NMN	PROFILI RUOLO SANITARIO NON MEDICO XI
01 00	S11MPN	MEDICO TEMPO PIENO PRIMARIO XI
01 00	S14MDN	MEDICO TEMPO DEFINITO PRIMARIO XI
01 00	S11VDN	VETERINARIO DIRIGENTE XI
01 00	T11TPN	PROFILI RUOLO TECNICO E PROFESSIONALE XI
01 00	A11DCN	DIRETTORE AMMINISTRATIVO CAPO SERVIZIO XI
01 00	S10NMN	PROFILI RUOLO SANITARIO NON MEDICO X
01 00	S10MPN	MEDICO TEMPO PIENO AIUTO X
01 00	S13MDN	MEDICO TEMPO DEFINITO AIUTO X
01 00	S10VCN	VETERINARIO COADIUTORE X
01 00	T10TPN	PROFILI RUOLO TECNICO E PROFESSIONALE X
01 00	A10DAN	DIRETTORE AMMINISTRATIVO X
01 00	S10NMD	PROFILI RUOLO SANITARIO NON MEDICO QUALIFICATO X
01 00	S10MPD	MEDICO TEMPO PIENO AIUTO QUALIFICATO X
01 00	S13MDD	MEDICO TEMPO DEFINITO AIUTO DIFFERENZIATO X
01 00	S10VCD	VETERINARIO COADIUTORE QUALIFICATO X
01 00	T10TPD	PROFILI RUOLO TECNICO E PROFESSIONALE QUALIFICATO X
01 00	A10DAD	DIRETTORE AMMINISTRATIVO QUALIFICATO X
01 00	S09NMN	PROFILI RUOLO SANITARIO NON MEDICO IX
01 00	S09MPN	MEDICO TEMPO PIENO ASSISTENTE IX
01 00	S12MDN	MEDICO TEMPO DEFINITO ASSISTENTE IX
01 00	S09VCN	VETERINARIO COLLABORATORE IX
01 00	T09TPN	PROFILI RUOLO TECNICO E PROFESSIONALE IX
01 00	A09VDN	VICE DIRETTORE AMMINISTRATIVO IX
01 00	S09NMD	PROFILI RUOLO SANITARIO NON MEDICO QUALIFICATO IX
01 00	S09MPD	MEDICO TEMPO PIENO ASSISTENTE QUALIFICATO IX
01 00	S12MDD	MEDICO TEMPO DEFINITO ASSISTENTE DIFFERENZIATO IX
01 00	S09VCD	VETERINARIO COLLABORATORE QUALIFICATO IX
01 00	T09TPD	PROFILI RUOLO TECNICO E PROFESSIONALE QUALIFICATO IX
01 00	A09VDD	VICE DIRETTORE AMMINISTRATIVO QUALIFICATO IX
01 00	S8BODN	OPERATORE PROFESSIONALE DIRIGENTE VIII ^{bis}
01 00	A8BCCN	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO COORDINATORE VIII ^{bis}
01 00	S08ODN	OPERATORE PROFESSIONALE DIRIGENTE VIII
01 00	A08CCN	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO COORDINATORE VIII
01 00	S07OCN	OPERATORE PROFESSIONALE I. CATEGORIA COORDINATORE VII
01 00	T07TPN	PROFILI RUOLI TECNICO E PROFESSIONALE VII
01 00	A07CAN	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO VII

COMPARTO	CODICE QUALIFICA	DESCRIZIONE
01 00	S06OCN	OPERATORE PROFESSIONALE I CATEGORIA COLLABORATORE VI
01 00	T06ATN	ASSISTENTE TECNICO - ASSISTENTE SOCIALE COLLABORATORE VI
01 00	A06AAN	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO VI
01 00	S05OPN	OPERATORE PROFESSIONALE II CATEGORIA V
01 00	T05OCN	OPERATORE TECNICO COORDINATORE V
01 00	T05OTN	OPERATORE TECNICO V
01 00	T04OTN	OPERATORE TECNICO / OPERATORE TECNICO ADD. ASSISTENTE IV
01 00	A04CAN	COADIUTORE AMMINISTRATIVO IV
01 00	T03ASN	AUSILIARIO SPECIALIZZATO III
01 00	A03CMN	COMMESSE III
01 00	A02FAN	FATTORINO II
01 00	T02APN	ADDETTO ALLE PULIZIE II
01 00	T01APN	ADDETTO ALLE PULIZIE I
01 00	999999	PERSONALE CON QUALIFICA NON NOTA
02 00	C53DBP	DIRIGENTE GENERALE LIV. B
02 00	C52DCP	DIRIGENTE GENERALE LIV. C
02 00	C51DSP	DIRIGENTE SUPERIORE
02 00	C50PDP	PRIMO DIRIGENTE
02 00	C55IEP	ISPETTORE GENERALE R.E.
02 00	C56DEP	DIRETTORE DIVISIONE R.E.
02 00	012TLN	DECIMO LIVELLO II DIFF.
02 00	011TLN	DECIMO LIVELLO I DIFF.
02 00	010TLN	DECIMO LIVELLO
02 00	009TLN	NONO LIVELLO
02 00	008TLN	OTTAVO LIVELLO
02 00	007TLN	SETTIMO LIVELLO
02 00	006TLN	SESTO LIVELLO
02 00	005TLN	QUINTO LIVELLO
02 00	004TLN	QUARTO LIVELLO
02 00	003TLN	TERZO LIVELLO
02 00	002TLN	SECONDO LIVELLO
02 00	001TLN	PRIMO LIVELLO
02 00	999999	PERSONALE CON QUALIFICA NON NOTA
03 00	D01DGN	DIRIGENTE GENERALE I
03 00	R01DRN	DIRIGENTE DI RICERCA I
03 00	R01DTN	DIRIGENTE TECNOLOGO I
03 00	D02DFN	DIRIGENTE PRIMA FASCIA II
03 00	R02PRN	PRIMO RICERCATORE II
03 00	R02PTN	PRIMO TECNOLOGO II
03 00	D03DDN	DIRIGENTE III
03 00	R03RRN	RICERCATORE III
03 00	R03TTN	TECNOLOGO (O CTP) III

COMPARTO	CODICE QUALIFICA	DESCRIZIONE
03 00	D4BIEN	ISPETTORE GEN. R.E. IV
03 00	D04DEN	DIRETTORE DIV. R.E. IV
03 00	R04CTN	COLLABORATORE TER IV
03 00	R04FAN	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO IV
03 00	R05CTN	COLLABORATORE TER V
03 00	R05FAN	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO V
03 00	R05CAN	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO V
03 00	R06CTN	COLLABORATORE TER VI
03 00	R06OTN	OPERATORE TECNICO VI
03 00	R06CAN	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO VI
03 00	R07OTN	OPERATORE TECNICO VII
03 00	R07OAN	OPERATORE AMMINISTRATIVO VII
03 00	R07CAN	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO VII
03 00	R08ATN	AUSILIARIO TECNICO VIII
03 00	R08OTN	OPERATORE TECNICO VIII
03 00	R08OAN	OPERATORE AMMINISTRATIVO VIII
03 00	R09ATN	AUSILIARIO TECNICO IX
03 00	R09AAN	AUSILIARIO AMMINISTRATIVO IX
03 00	R09OAN	OPERATORE AMMINISTRATIVO IX
03 00	R10ATN	AUSILIARIO TECNICO X
03 00	R10AAN	AUSILIARIO AMMINISTRATIVO X
03 00	999999	PERSONALE CON QUALIFICA NON NOTA
04 00	S57SAN	SEGRETARIO COMUNALE I/A
04 00	S51SBN	SEGRETARIO COMUNALE I/B
04 00	S50SCN	SEGRETARIO COMUNALE II CLASSE
04 00	009SCN	SEGRETARIO COMUNALE IX
04 00	008SCN	SEGRETARIO VIII QUALIF.
04 00	S51SGN	SEGRETARIO GENERALE CCIA
04 00	010DAN	II LIVELLO DIRIGENZIALE
04 00	009DBN	I LIVELLO DIRIGENZIALE
04 00	008TLN	OTTAVO LIVELLO
04 00	007TLD	SETTIMO LIVELLO DIFF.
04 00	007TLN	SETTIMO LIVELLO
04 00	006TLD	SESTO LIVELLO DIFF.
04 00	006TLN	SESTO LIVELLO
04 00	005TLD	QUINTO LIVELLO DIFF.
04 00	005TLN	QUINTO LIVELLO
04 00	004TLD	QUARTO LIVELLO DIFF.
04 00	004TLN	QUARTO LIVELLO
04 00	003TLD	TERZO LIVELLO DIFF.
04 00	003TLN	TERZO LIVELLO
04 00	002TLD	SECONDO LIVELLO DIFF.
04 00	002TLN	SECONDO LIVELLO
04 00	001TLD	PRIMO LIVELLO DIFF.

COMPARTO	CODICE QUALIFICA	DESCRIZIONE
04 00	001TLN	PRIMO LIVELLO
04 00	999999	PERSONALE CON QUALIFICA NON NOTA
05 01	M00PCM	PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
05 01	M00MIN	MINISTRO
05 01	M00SOT	SOTTOSEGRETARIO
05 01	C54DAM	DIRIGENTE GENERALE LIV. A
05 01	C53DBM	DIRIGENTE GENERALE LIV. B
05 01	C52DCM	DIRIGENTE GENERALE LIV. C
05 01	C51DSM	DIRIGENTE SUPERIORE
05 01	C50PDM	PRIMO DIRIGENTE
05 01	C55IEM	ISPETTORE GENERALE R.E.
05 01	C56DEM	DIRETTORE DIVISIONE R.E.
05 01	009TLN	NONO LIVELLO
05 01	008TLN	OTTAVO LIVELLO
05 01	007TLN	SETTIMO LIVELLO
05 01	006TLN	SESTO LIVELLO
05 01	005TLN	QUINTO LIVELLO
05 01	004TLN	QUARTO LIVELLO
05 01	003TLN	TERZO LIVELLO
05 01	002TLN	SECONDO LIVELLO
05 01	001TLN	PRIMO LIVELLO
05 01	999999	PERSONALE CON QUALIFICA NON NOTA
05 02	C54DAM	AMBASCIATORE
05 02	C53DBM	MINISTRO PLENIPOTENZIARIO PRIMA CLASSE
05 02	C52DCM	MINISTRO PLENIPOTENZIARIO SECONDA CLASSE
05 02	C51DSM	CONSIGLIERE D'AMBASCIATA
05 02	C50PDM	CONSIGLIERE DI LEGAZIONE
05 02	009TLN	PRIMO SEGRETARIO DI LEGAZIONE
05 02	008TLN	SEGRETARIO DI LEGAZIONE
05 02	007TLN	VOLONTARIO DIPLOMATICO
05 02	999999	PERSONALE CON QUALIFICA NON NOTA
05 03	C53DBM	PREFETTO I CLASSE
05 03	C52DCM	PREFETTO
05 03	C51DSM	VICE PREFETTO
05 03	C50PDM	VICE PREFETTO ISPETTORE
05 03	C55IEM	ISPETTORE GENERALE R.E.
05 03	009TLN	VICE PREFETTO AGGIUNTO
05 03	008TLN	DIRETTORE DI SEZIONE
05 03	007TLN	CONSIGLIERE DI PREFETTURA/VICE CONSIGLIERE DI PREFETTURA
05 03	999999	PERSONALE CON QUALIFICA NON NOTA
06 01	C53DBA	DIRIGENTE GENERALE LIV. B
06 01	C52DCA	DIRIGENTE GENERALE LIV. C
06 01	C51DSA	DIRIGENTE SUPERIORE

COMPARTO	CODICE QUALIFICA	DESCRIZIONE
06 01	C50PDA	PRIMO DIRIGENTE
06 01	C55IEA	ISPETTORE GENERALE R.E.
06 01	C56DEA	DIRETTORE DIVISIONE R.E.
06 01	309OPE	PROFILI OPERATIVI IX
06 01	309AMM	PROFILI AMMINISTRATIVI IX
06 01	308OPE	PROFILI OPERATIVI VIII
06 01	308AMM	PROFILI AMMINISTRATIVI VIII
06 01	307OPE	PROFILI OPERATIVI VII
06 01	307AMM	PROFILI AMMINISTRATIVI VII
06 01	36BOPE	PROF. OPER. CAPO REPARTO VI
06 01	306OPE	PROFILI OPERATIVI VI
06 01	306AMM	PROFILI AMMINISTRATIVI VI
06 01	305OPE	PROFILI OPERATIVI V
06 01	305AMM	PROFILI AMMINISTRATIVI V
06 01	304OPE	PROFILI OPERATIVI IV
06 01	304AMM	PROFILI AMMINISTRATIVI IV
06 01	303OPE	PROFILI OPERATIVI III
06 01	303AMM	PROFILI AMMINISTRATIVI III
06 01	302OPE	PROFILI OPERATIVI II
06 01	302AMM	PROFILI AMMINISTRATIVI II
06 01	301OPE	PROFILI OPERATIVI I
06 01	301AMM	PROFILI AMMINISTRATIVI I
06 01	009VAL	VIGILI AUSILIARI
06 01	999999	PERSONALE CON QUALIFICA NON NOTA
06 04	C53DBA	DIRIGENTE GENERALE LIV. B
06 04	C52DCA	DIRIGENTE GENERALE LIV. C
06 04	C51DSA	DIRIGENTE SUPERIORE
06 04	C50PDA	PRIMO DIRIGENTE
06 04	C55IEA	ISPETTORE GENERALE R.E.
06 04	C56DEA	DIRETTORE DIVISIONE R.E.
06 04	209TLN	NONO LIVELLO
06 04	208TLN	OTTAVO LIVELLO
06 04	207TLN	SETTIMO LIVELLO
06 04	206TLN	SESTO LIVELLO
06 04	205TLN	QUINTO LIVELLO
06 04	204TLN	QUARTO LIVELLO
06 04	203TLN	TERZO LIVELLO
06 04	202TLN	SECONDO LIVELLO
06 04	201TLN	PRIMO LIVELLO
06 04	999999	PERSONALE CON QUALIFICA NON NOTA
06 05	C53DBA	DIRIGENTE GENERALE LIV. B
06 05	C52DCA	DIRIGENTE GENERALE LIV. C
06 05	C51DSA	DIRIGENTE SUPERIORE
06 05	C50PDA	PRIMO DIRIGENTE

COMPARTO	CODICE QUALIFICA	DESCRIZIONE
06 05	C55IEA	ISPETTORE GENERALE R.E.
06 05	C56DEA	DIRETTORE DIVISIONE R.E.
06 05	209TLN	NONO LIVELLO
06 05	208TLN	OTTAVO LIVELLO
06 05	207TLN	SETTIMO LIVELLO
06 05	206TLN	SESTO LIVELLO
06 05	205TLN	QUINTO LIVELLO
06 05	204TLN	QUARTO LIVELLO
06 05	203TLN	TERZO LIVELLO
06 05	202TLN	SECONDO LIVELLO
06 05	201TLN	PRIMO LIVELLO
06 05	999999	PERSONALE CON QUALIFICA NON NOTA
06 06	C53DBA	DIRIGENTE GENERALE LIV. B
06 06	C52DCA	DIRIGENTE GENERALE LIV. C
06 06	C51DSA	DIRIGENTE SUPERIORE
06 06	C50PDA	PRIMO DIRIGENTE
06 06	C55IEA	ISPETTORE GENERALE R.E.
06 06	C56DEA	DIRETTORE DIVISIONE R.E.
06 06	209TLN	NONO LIVELLO
06 06	208TLN	OTTAVO LIVELLO
06 06	207TLN	SETTIMO LIVELLO
06 06	206TLN	SESTO LIVELLO
06 06	205TLN	QUINTO LIVELLO
06 06	204TLN	QUARTO LIVELLO
06 06	203TLN	TERZO LIVELLO
06 06	202TLN	SECONDO LIVELLO
06 06	201TLN	PRIMO LIVELLO
06 06	999999	PERSONALE CON QUALIFICA NON NOTA
06 07	C53DBA	DIRIGENTE GENERALE LIV. B
06 07	C52DCA	DIRIGENTE GENERALE LIV. C
06 07	C51DSA	DIRIGENTE SUPERIORE
06 07	C50PDA	PRIMO DIRIGENTE
06 07	C55IEA	ISPETTORE GENERALE R.E.
06 07	C56DEA	DIRETTORE DIVISIONE R.E.
06 07	109TLN	SESTO LIVELLO
06 07	108TLN	QUINTO LIVELLO
06 07	107TLN	QUARTO LIVELLO
06 07	106TLN	TERZO LIVELLO
06 07	105TLN	SECONDO LIVELLO
06 07	103TLN	PRIMO LIVELLO
06 07	999999	PERSONALE CON QUALIFICA NON NOTA
07 00	I09PDN	PRESIDE
07 00	I09DDN	DIRETTORE DIDATTICO
07 00	I09CAN	DIR. AMM. VI CONSERVAT. E ACCAD.

COMPARTO	CODICE QUALIFICA	DESCRIZIONE
07 00	I09DRN	DIRETTORI CONSERVATORI
07 00	D08TLN	DOCENTE CONSERVATORIO
07 00	D07DAN	DOCENTE LAUR. IST. SEC. II GRADO
07 00	D07DBN	DOC. SCUOLA MEDIA ED EQUIP.
07 00	D07EMN	INS. ED. FISICA SC. MEDIA
07 00	D07EFN	INS. ED. FISICA SC. SEC. II GR.
07 00	D06DEN	INS. SC. ELEMENTARE ED EQUIP.
07 00	D06DMN	INS. SCUOLA MATERNA
07 00	D06DCN	INS. DIPL. IST. II GRADO
07 00	A05TLN	COORDINATORE
07 00	A04TLN	COLLABORATORE
07 00	A03TLN	PERSONALE AUSILIARIO
07 00	N08TLN	DOCENTE CONSERVATORIO N.D.R. ANNUALE
07 00	N08TMN	DOCENTE CONSERVATORIO N.D.R. NON ANNUALE
07 00	N07DAN	DOC. LAUR. IST. SEC. II GRADO N.D.R. ANNUALE
07 00	N07DBN	DOC. LAUR. IST. SEC. II GRADO N.D.R. NON ANNUALE
07 00	N07DCN	DOC. SCUOLA MEDIA ED EQUIP. N.D.R. ANNUALE
07 00	N07DDN	DOC. SCUOLA MEDIA ED EQUIP. N.D.R. NON ANNUALE
07 00	D07RSN	DOC. RELIG. SCUOLA SECOND.
07 00	N07EMN	INS. ED. FISICA SC. MEDIA N.D.R. ANNUALE
07 00	N07ENN	INS. ED. FISICA SC. MEDIA N.D.R. NON ANNUALE
07 00	N07EFN	INS. ED. FISICA SC. SEC. II GR. N.D.R. ANNUALE
07 00	N07EGN	INS. ED. FISICA SC. SEC. II GR. N.D.R. NON ANNUALE
07 00	N06DEN	INS. SC. ELEMENTARE E EQUIP. N.D.R. ANNUALE
07 00	N06DFN	INS. SC. ELEMENTARE E EQUIP. N.D.R. NON ANNUALE
07 00	N06DMN	INS. SCUOLA MATERNA N.D.R. ANNUALE
07 00	N06DNN	INS. SCUOLA MATERNA N.D.R. NON ANNUALE
07 00	N06DCN	INS. DIPL. ISTIT. II GRADO N.D.R. ANNUALE
07 00	N06DDN	INS. DIPL. ISTIT. II GRADO N.D.R. ANNUALE NON ANNUALE
07 00	D06REN	DOC. RELIG. SCUOLA EL. MAT.
07 00	N05TLN	COORDINATORE N.D.R.
07 00	N04TLN	COLLABORATORE N.D.R.
07 00	N03TLN	PERSONALE AUSILIARIO N.D.R.
07 00	999999	PERSONALE CON QUALIFICA NON NOTA
08 00	P64PAU	PROFESSORE ORDINARIO TEMPO PIENO
08 00	P65PBU	PROFESSORE ORDINARIO TEMPO DEF.
08 00	P71PAU	PROFESSORE STRAORDINARIO TEMPO PIENO
08 00	P72PBU	PROFESSORE STRAORDINARIO TEMPO DEF.
08 00	P62PCU	PROFESSORE ASSOCIATO CONF. TEMPO PIENO
08 00	P63PEU	PROFESSORE ASSOCIATO CONF. TEMPO DEF.
08 00	P69PCU	PROFESSORE ASSOC. NON CONF. TEMPO PIENO
08 00	P70PEU	PROFESSORE ASSOC. NON CONF. TEMPO DEF.
08 00	P60RAU	RICERCATORE CONF. TEMPO PIENO

COMPARTO	CODICE QUALIFICA	DESCRIZIONE
08 00	P61RBU	RICERCATORE CONF. TEMPO DEFINITO
08 00	P58RCU	RICERCATORE NON CONF.
08 00	P66AEU	ASSISTENTE R.E.
08 00	C51DSU	DIRIGENTE SUPERIORE
08 00	C50PDU	PRIMO DIRIGENTE
08 00	C55IEU	ISPETTORE GENERALE R.E.
08 00	C56DEU	DIRETTORE DIVISIONE R.E.
08 00	013ESN	PROFESSORE INCARICATO EST.
08 00	012INN	PROFESSORE INCARICATO INT.
08 00	011QAN	II QUALIFICA RUOLO SPECIALE
08 00	010QBN	I QUALIFICA RUOLO SPECIALE
08 00	009TLN	NONO LIVELLO
08 00	008TLN	OTTAVO LIVELLO
08 00	007TLN	SETTIMO LIVELLO
08 00	006TLN	SESTO LIVELLO
08 00	005TLN	QUINTO LIVELLO
08 00	004TLN	QUARTO LIVELLO
08 00	003TLN	TERZO LIVELLO
08 00	002TLN	SECONDO LIVELLO
08 00	001TLN	PRIMO LIVELLO
08 00	999999	PERSONALE CON QUALIFICA NON NOTA
09 01	M52DGP	DIRIGENTE GENERALE C
09 01	M51DSP	DIRIGENTE SUPERIORE
09 01	M51DTP	DIRIGENTE SUPERIORE R.E.
09 01	M51DFP	PRIMO DIRIGENTE + 25 ANNI
09 01	M51PEP	PRIMO DIRIGENTE R.E. + 25 ANNI
09 01	M50PDP	PRIMO DIRIGENTE
09 01	M50PEP	PRIMO DIRIGENTE R.E.
09 01	M51QEP	VICE QUESTORE R.E. + 25 ANNI IX
09 01	M50QFP	VICE QUESTORE R.E. + 15 ANNI IX
09 01	009QGP	VICE QUESTORE R.E. IX
09 01	M51VSP	VICE QUESTORE AGG. + 25 ANNI IX
09 01	M50VRP	VICE QUESTORE AGG. + 15 ANNI IX
09 01	009VQP	VICE QUESTORE AGGIUNTO IX
09 01	M51VTP	VICE QUESTORE AGG. R.E. + 25 ANNI IX
09 01	M50VUP	VICE QUESTORE AGG. R.E. + 15 ANNI IX
09 01	009VVP	VICE QUESTORE AGG. R.E. IX
09 01	M51CEP	COMMISSARIO CAPO + 25 ANNI VIII
09 01	M50CDP	COMMISSARIO CAPO + 15 ANNI VIII
09 01	008CCP	COMMISSARIO CAPO VIII
09 01	M51COP	COMMISSARIO + 25 ANNI VII
09 01	M50CNP	COMMISSARIO + 15 ANNI VII
09 01	007CMP	COMMISSARIO VII
09 01	M51VEP	VICE COMMISSARIO + 25 ANNI VII

COMPARTO	CODICE QUALIFICA	DESCRIZIONE
09 01	M50VDP	VICE COMMISSARIO + 15 ANNI VII
09 01	007VCP	VICE COMMISSARIO VII
09 01	07BISP	ISPETTORE SUPERIORE S. UPS VIBIS
09 01	007SCP	SOVRINTENDENTE CAPO VII
09 01	007IPP	ISPETTORE PRINCIPALE VII
09 01	007ISP	ISPETTORE VII
09 01	007VIP	VICE ISPETTORE VII
09 01	007ICP	ISPETTORE CAPO VII
09 01	007IEP	ISPETTORE CAPO R.E. VII
09 01	06BIEP	ISPETTORE CAPO R.E. VIBIS
09 01	06BIPP	ISPETTORE PRINCIPALE VIBIS
09 01	06BISP	ISPETTORE VIBIS
09 01	06BSCP	ISPETTORE CAPO VIBIS
09 01	06BVIP	VICE ISPETTORE VIBIS
09 01	006ISP	ISPETTORE VI
09 01	06BSPP	SOVRINTENDENTE PRINCIPALE VIBIS
09 01	006VIP	VICE ISPETTORE VI
09 01	006VSP	VICE SOVRINTENDENTE VI
09 01	006SVP	SOVRINTENDENTE VI
09 01	006AUP	ASSISTENTE CAPO U.P.G. VI
09 01	005ACP	ASSISTENTE CAPO V
09 01	005ASP	ASSISTENTE V
09 01	005AUP	AGENTE SCELTO V
09 01	005AGP	AGENTE V
09 01	099AAP	AGENTE AUSILIARIO
09 01	099ALP	ALLIEVI
09 01	999999	PERSONALE CON QUALIFICA NON NOTA
09 02	M53CGC	COMANDANTE GENERALE
09 02	M52GDC	GENERALE DI DIVISIONE
09 02	M51GBC	GENERALE DI BRIGATA
09 02	M51CNC	COLONNELLO + 25 ANNI
09 02	M50CLC	COLONNELLO
09 02	M51TEC	TENENTE COLONNELLO + 25 ANNI IX
09 02	M50TDC	TENENTE COLONNELLO + 15 ANNI IX
09 02	009TCC	TENENTE COLONNELLO IX
09 02	M51MIC	MAGGIORE + 25 ANNI VIII
09 02	M50MHC	MAGGIORE + 15 ANNI VIII
09 02	008MGC	MAGGIORE VIII
09 02	M51CRC	CAPITANO + 25 ANNI VII
09 02	M50CQC	CAPITANO + 15 ANNI VII
09 02	007CPC	CAPITANO
09 02	M51TPC	TENENTE + 25 ANNI VII
09 02	M50TOC	TENENTE + 15 ANNI VII
09 02	007TNC	TENENTE VII

COMPARTO	CODICE QUALIFICA	DESCRIZIONE
09 02	006STC	SOTTOTENENTE VI
09 02	006SCC	SOTTOTENENTE C.P.L. VI
09 02	07BMCC	MARESCIALLO S. UPS VII BIS
09 02	007MCC	MARESCIALLO MAGG. AIUT. C.S. VII
09 02	007MAC	MARESCIALLO MAGG. AIUT. VII
09 02	007MMC	MARESCIALLO MAGGIORE VII
09 02	007MRC	MARESCIALLO CAPO VII
09 02	06BMMC	MARESCIALLO CAPO VIBIS
09 02	06BMOC	MARESCIALLO ORDINARIO VI BIS
09 02	006MOC	MARESCIALLO ORDINARIO VI
09 02	006MRC	MARESCIALLO VI
09 02	06BBCC	BRIGADIERE CAPO VI BIS
09 02	006BGC	BRIGADIERE VI
09 02	006VBC	VICE BRIGADIERE VI
09 02	006AUC	APPUNTATO SCELTO UFF.P.G. VI
09 02	005ASC	APPUNTATO SCELTO V
09 02	005APC	APPUNTATO V
09 02	005CSC	CARABINIERE SCELTO V
09 02	005CBC	CARABINIERE V
09 02	099CAC	CARABINIERE AUSILIARIO V
09 02	099ALC	ALLIEVI
09 02	999999	PERSONALE CON QUALIFICA NON NOTA
09 03	M53CGG	COMANDANTE GENERALE
09 03	M52GDG	GENERALE DI DIVISIONE
09 03	M51GBG	GENERALE DI BRIGATA
09 03	M51CNG	COLONNELLO + 25 ANNI
09 03	M50CLG	COLONNELLO
09 03	M51TEG	TENENTE COLONNELLO + 25 ANNI IX
09 03	M50TDG	TENENTE COLONNELLO + 15 ANNI IX
09 03	009TCG	TENENTE COLONNELLO IX
09 03	M51MIG	MAGGIORE + 25 ANNI VIII
09 03	M50MHG	MAGGIORE + 15 ANNI VIII
09 03	008MGG	MAGGIORE VIII
09 03	M51CRG	CAPITANO + 25 ANNI VII
09 03	M50CQG	CAPITANO + 15 ANNI VII
09 03	007CPG	CAPITANO VII
09 03	M51TPG	TENENTE + 25 ANNI VII
09 03	M50TOG	TENENTE + 15 ANNI VII
09 03	007TING	TENENTE VII
09 03	006STG	SOTTOTENENTE VI
09 03	006SCG	SOTTOTENENTE C.P.L. VI
09 03	07BMAG	MARESCIALLO AIUTANTE VII BIS
09 03	007MCG	MARESCIALLO MAGG. AIUT. C.S. VII
09 03	007MAG	MARESCIALLO MAGG. AIUT. VII

COMPARTO	CODICE QUALIFICA	DESCRIZIONE
09 03	007MMG	MARESCIALLO MAGGIORE VII
09 03	007MRG	MARESCIALLO CAPO VII
09 03	06BMCG	MARESCIALLO CAPO VIbis
09 03	06BMOG	MARESCIALLO ORDINARIO VI BIS
09 03	006MOG	MARESCIALLO ORDINARIO VI
09 03	006MRG	MARESCIALLO VI
09 03	06BBCG	BRIGADIERE CAPO VI BIS
09 03	006BGG	BRIGADIERE VI
09 03	006VBG	VICE BRIGADIERE VI
09 03	006AUG	APPUNTATO SCELTO UFF.P.G. VI
09 03	005ASG	APPUNTATO SCELTO V
09 03	005APG	APPUNTATO V
09 03	005FSG	FINANZIERE SCELTO V
09 03	005FNG	FINANZIERE V
09 03	099ALG	ALLIEVI
09 03	999999	PERSONALE CON QUALIFICA NON NOTA
09 04	M51CMS	COLONNELLO R.E. + 25 ANNI
09 04	M50CLS	COLONNELLO R.E.
09 04	M51TES	TENENTE COLONNELLO R.E. + 25 ANNI IX
09 04	M50TDS	TENENTE COLONNELLO R.E. + 15 ANNI IX
09 04	009TCS	TENENTE COLONNELLO R.E. IX
09 04	M51MIS	MAGGIORE R.E. + 25 ANNI VIII
09 04	M50MHS	MAGGIORE R.E. + 15 ANNI VIII
09 04	008MGS	MAGGIORE R.E. VIII
09 04	M51CRS	CAPITANO R.E. + 25 ANNI VII
09 04	M50CQS	CAPITANO R.E. + 15 ANNI VII
09 04	007CPS	CAPITANO R.E. VII
09 04	M51TPS	TENENTE R.E. + 25 ANNI VII
09 04	M50TOS	TENENTE R.E. + 15 ANNI VII
09 04	007TNS	TENENTE R.E. VII
09 04	006STS	SOTTOTENENTE R.E. VI
09 04	07BISS	ISPETTORE SUPERIORE VII BIS
09 04	007SCS	SOVRINTENDENTE CAPO VII
09 04	007ICS	ISPETTORE CAPO VII
09 04	06BISS	ISPETTORE VI BIS
09 04	06BSCS	SOVRINTENDENTE CAPO VI BIS
09 04	006ISS	ISPETTORE VI
09 04	006VIS	VICE ISPETTORE VI
09 04	006SVS	SOVRINTENDENTE VI
09 04	006VSS	VICE SOVRINTENDENTE VI
09 04	006MOS	MARESCIALLO ORDINARIO VI
09 04	006AUS	ASSISTENTE CAPO UFF. P.G. VI
09 04	005ACS	ASSISTENTE CAPO V
09 04	005ASS	ASSISTENTE V

COMPARTO	CODICE QUALIFICA	DESCRIZIONE
09 04	005ATS	AGENTE SCELTO V
09 04	005AGS	AGENTE V
09 04	009AAS	AGENTE AUSILIARIO
09 04	099ALS	ALLIEVI
09 04	999999	PERSONALE CON QUALIFICA NON NOTA
09 05	M51DSF	DIRIGENTE SUPERIORE
09 05	M51PEF	PRIMO DIRIGENTE + 25 ANNI
09 05	M50PDF	PRIMO DIRIGENTE
09 05	M51IGF	ISPETTORE GENERALE R.E. + 25 ANNI
09 05	M50IGF	ISPETTORE GENERALE R.E. + 15 ANNI
09 05	M51P9F	9 Q.F. CON FUN. PG E PS + 25 ANNI IX
09 05	M50P9F	9 Q.F. CON FUN. PG E PS + 15 ANNI IX
09 05	009PGF	9 Q.F. CON FUN. PG E PS IX
09 05	M51P8F	8 Q.F. CON FUN. PG E PS + 25 ANNI VIII
09 05	M50P8F	8 Q.F. CON FUN. PG E PS + 15 ANNI IX
09 05	008PGF	8 Q.F. CON FUN. PG E PS IX
09 05	M51P7F	7 Q.F. CON FUN. PG E PS + 25 ANNI VII
09 05	M50P7F	7 Q.F. CON FUN. PG E PS + 15 ANNI VII
09 05	*	7 Q.F. CON FUN. PG E PS + 2 ANNI VII
09 05	007PGF	7 Q.F. CON FUN. PG E PS VII
09 05	07BISF	ISPETTORE SUPERIORE VII BIS
09 05	*	PERITO SUPERIORE VII BIS
09 05	007ICF	ISPETTORE CAPO VII
09 05	*	PERITO CAPO VII
09 05	06BISF	ISPETTORE VI BIS
09 05	*	PERITO VI BIS
09 05	06BSCF	SOVRINTENDENTE CAPO VI BIS
09 05	*	REVISORE CAPO VI BIS
09 05	006VIF	VICE ISPETTORE VI
09 05	*	VICE PERITO VI
09 05	006SVF	SOVRINTENDENTE VI
09 05	*	REVISORE VI
09 05	006VSF	VICE SOVRINTENDENTE VI
09 05	*	VICE REVISORE VI
09 05	005ACF	ASSISTENTE CAPO V
09 05	*	COLLABORATORE CAPO V
09 05	005ATF	ASSISTENTE V
09 05	*	COLLABORATORE V
09 05	*	AGENTE SCELTO V
09 05	*	OPERATORE SCELTO V
09 05	*	AGENTE V
09 05	*	OPERATORE V
09 05	*	AIUTO OPERATORE V
09 05	*	VICE AIUTO OPERATORE V

COMPARTO	CODICE QUALIFICA	DESCRIZIONE
09 05	099ALF	ALLIEVI
09 05	999999	PERSONALE CON QUALIFICA NON NOTA
09 07	M53OMC	ORDINARIO MILITARE
09 07	M52VGC	VICARIO GENERALE
09 07	M51IUC	ISPETTORE + 25 ANNI IX
09 07	M50ITC	ISPETTORE + 15 ANNI IX
09 07	009ISC	ISPETTORE IX
09 07	M51IEC	I CAPPELLANO CAPO + 25 ANNI
09 07	M50IDC	I CAPPELLANO CAPO + 15 ANNI VIII
09 07	008ICC	I CAPPELLANO CAPO VII
09 07	M51CEC	I CAPPELLANO CAPO + 25 ANNI VII
09 07	M50CDC	I CAPPELLANO CAPO + 15 ANNI VII
09 07	007CCC	CAPPELLANO CAPO VII
09 07	M51CFC	CAPPELLANO ADDETTO + 25 ANNI VII
09 07	M50CBC	CAPPELLANO ADDETTO + 15 ANNI VII
09 07	007CAC	CAPPELLANO ADDETTO VII
09 07	999999	PERSONALE CON QUALIFICA NON NOTA
10 01	M53GSA	GENERALE DI S. AEREA
10 01	M52GDA	GENERALE DI DIVISIONE AEREA
10 01	M51GBA	GENERALE DI BRIGATA AEREA
10 01	M51CMA	COLONNELLO + 25 ANNI
10 01	M50CLA	COLONNELLO
10 01	M50TPA	TENENTE COLONNELLO PILOTA + 15 ANNI IX
10 01	M50TQA	TENENTE COLONNELLO PILOTA + 15 ANNI VIIIBIS
10 01	M50TCA	TENENTE COLONNELLO + 15 ANNI IX
10 01	M50TDA	TENENTE COLONNELLO + 15 ANNI VIIIBIS
10 01	009TPA	TENENTE COLONNELLO PILOTA IX
10 01	08BTPA	TENENTE COLONNELLO PILOTA VIIIBIS
10 01	009TCA	TENENTE COLONNELLO IX
10 01	08BTCA	TENENTE COLONNELLO VIIIBIS
10 01	008MPA	MAGGIORE PILOTA VIII
10 01	008MGA	MAGGIORE VIII
10 01	007CPA	CAPITANO PILOTA VII
10 01	007CTA	CAPITANO VII
10 01	007TPA	TENENTE PILOTA VII
10 01	007TNA	TENENTE VII
10 01	07BAIA	AIUTANTE VII BIS
10 01	007MIA	MARESCIALLO I CL.SC. VII
10 01	007MMA	MARESCIALLO MAGGIORE VII
10 01	007M1A	MARESCIALLO DI I CLASSE VII
10 01	06BMCA	MARESCIALLO CAPO VIBIS
10 01	06BM2A	MARESCIALLO DI II CLASSE VI BIS
10 01	006SPA	SOTTOTENENTE PILOTA VI
10 01	006STA	SOTTOTENENTE VI

COMPARTO	CODICE QUALIFICA	DESCRIZIONE
10 01	006SCA	SOTTOTENENTE C.P.L. VI
10 01	006M3A	MARESCIALLO DI III CLASSE VI
10 01	006MOA	MARESCIALLO ORDINARIO VI
10 01	06BSMA	SERGEANTE MAGGIORE CAPO VI BIS
10 01	006SMA	SERGEANTE MAGGIORE VI
10 01	006SRA	SERGEANTE VI
10 01	006SGA	SERGEANTE + 4 ANNI VI
10 01	005SGA	SERGEANTE V
10 01	005MSA	I AVIERE CAPO SCELTO V
10 01	005ACA	I AVIERE CAPO V
10 01	005ASA	I AVIERE SCELTO V
10 01	005AVA	AVIERE CAPO V
10 01	009TVA	TRUPPA VOLONTARIA
10 01	099ALA	ALLIEVI
10 01	999999	PERSONALE CON QUALIFICA NON NOTA
10 02	M53GAE	GENERALE CORPO D'ARMATA
10 02	M52GDE	GENERALE DI DIVISIONE
10 02	M51GBE	GENERALE DI BRIGATA
10 02	M51CME	COLONNELLO + 25 ANNI
10 02	M50CLE	COLONNELLO
10 02	M50TCE	TENENTE COLONNELLO + 15 ANNI IX
10 02	M50TDE	TENENTE COLONNELLO + 15 ANNI VIIIBIS
10 02	009TCE	TENENTE COLONNELLO IX
10 02	08BTCE	TENENTE COLONNELLO VIIIBIS
10 02	008MGE	MAGGIORE VIII
10 02	007CPE	CAPITANO VII
10 02	007TNE	TENENTE VII
10 02	07BAIE	AIUTANTE VII BIS
10 02	007MAE	MARESCIALLO MAGG. AIUTANTE
10 02	007MME	MARESCIALLO MAGGIORE VII
10 02	007MCE	MARESCIALLO CAPO VII
10 02	06BMCE	MARESCIALLO CAPO VIBIS
10 02	006STE	SOTTOTENENTE VI
10 02	006SCE	SOTTOTENENTE C.P.L. VI
10 02	06BMOE	MARESCIALLO ORDINARIO VI BIS
10 02	006MOE	MARESCIALLO ORDINARIO VI
10 02	006MAE	MARESCIALLO VI
10 02	06BSME	SERGEANTE MAGGIORE CAPO VI BIS
10 02	006SME	SERGEANTE MAGGIORE VI
10 02	006SRE	SERGEANTE VI
10 02	006SGE	SERGEANTE + 4 ANNI
10 02	005SGE	SERGEANTE V
10 02	005MSE	CAPORAL MAGGIORE CAPO SCELTO V
10 02	005CCE	CAPORAL MAGGIORE CAPO V

COMPARTO	CODICE QUALIFICA	DESCRIZIONE
10 02	005CSE	CAPORAL MAGGIORE SCELTO V
10 02	005CME	I CAPORAL MAGGIORE V
10 02	009TVE	TRUPPA VOLONTARIA
10 02	099ALE	ALLIEVI
10 02	999999	PERSONALE CON QUALIFICA NON NOTA
10 03	M53AIC	AMMIRAGLIO ISPETTORE CAPO
10 03	M52AIC	AMMIRAGLIO ISPETTORE
10 03	M51CAC	CONTRAMMIRAGLIO
10 03	M51CZC	CAPITANO DI VASCELLO + 25 ANNI
10 03	M50CVC	CAPITANO DI VASCELLO
10 03	M50CFC	CAPITANO DI FREGATA + 15 ANNI IX
10 03	M50CGC	CAPITANO DI FREGATA + 15 ANNI VIIIBIS
10 03	009CFC	CAPITANO DI FREGATA IX
10 03	08BCFC	CAPITANO DI FREGATA VIIIBIS
10 03	008CCC	CAPITANO DI CORVETTA VIII
10 03	007TVC	TENENTE DI VASCELLO VII
10 03	007SVC	SOTTOTENENTE DI VASCELLO VII
10 03	07BAIC	AIUTANTE VII BIS
10 03	007CSC	CAPO I CL. SCELTO VII
10 03	007C1C	CAPO I CLASSE VII
10 03	06BC2C	CAPO II CLASSE VIBIS
10 03	006GMC	GUARDIA MARINA VI
10 03	006GCC	GUARDIA MARINA C.P.L.
10 03	06B2CC	II CAPO SCELTO
10 03	0062CC	2 CAPO VI
10 03	0062DC	2 CAPO C.P.L. VI
10 03	006SRC	SERGEANTE VI
10 03	006SGC	SERGEANTE + 4 ANNI VI
10 03	005SGC	SERGEANTE V
10 03	005SSC	SOTTOCAPO DI I CLASSE SCELTO V
10 03	005S1C	SOTTOCAPO DI I CLASSE V
10 03	005S2C	SOTTOCAPO DI II CLASSE V
10 03	005S3C	SOTTOCAPO DI III CLASSE V
10 03	003C3C	CAPO III CLASSE VI
10 03	009TVC	TRUPPA VOLONTARIA
10 03	099ALC	ALLIEVI
10 03	999999	PERSONALE CON QUALIFICA NON NOTA
10 04	M53ASM	AMMIRAGLIO DI SQUADRA
10 04	M52ADN	AMMIRAGLIO DI DIVISIONE
10 04	M51CAN	CONTRAMMIRAGLIO
10 04	M51CZM	CAPITANO DI VASCELLO + 25 ANNI
10 04	M50CVM	CAPITANO DI VASCELLO
10 04	M50CFN	CAPITANO DI FREGATA + 15 ANNI IX
10 04	M50CGM	CAPITANO DI FREGATA + 15 ANNI VIIIBIS

COMPARTO	CODICE QUALIFICA	DESCRIZIONE
10 04	009CGM	CAPITANO DI FREGATA IX
10 04	08BCGM	CAPITANO DI FREGATA VIII BIS
10 04	008CCM	CAPITANO DI CORVETTA VIII
10 04	007TVM	TENENTE DI VASCELLO VII
10 04	007SVM	SOTTOTENENTE DI VASCELLO VII
10 04	07BAIM	AIUTANTE VII BIS
10 04	007CSM	CAPO I CL. SCELTO VII
10 04	007C1M	CAPO I CLASSE VII
10 04	06BC2M	CAPO II CLASSE VII BIS
10 04	006GMM	GUARDIA MARINA VI
10 04	006GCM	GUARDIA MARINA C.P.L. VI
10 04	006C3M	CAPO III CLASSE VI
10 04	06B2CM	II CAPO SCELTO VI BIS
10 04	0062CM	2 CAPO VI
10 04	0062DM	2 CAPO C.P.L. VI
10 04	006SRM	SERGEANTE VI
10 04	006SGM	SERGEANTE + 4 ANNI VI
10 04	005SGM	SERGEANTE V
10 04	005SSM	SOTTOCAPO DI I CLASSE SCELTO V
10 04	005S1M	SOTTOCAPO DI I CLASSE V
10 04	005S2M	SOTTOCAPO DI II CLASSE V
10 04	005S3M	SOTTOCAPO DI III CLASSE V
10 04	009TVM	TRUPPA VOLONTARIA
10 04	099ALM	ALLIEVI
10 04	999999	PERSONALE CON QUALIFICA NON NOTA
10 05	M53OMC	ORDINARIO MILITARE
10 05	M52VGC	VICARIO GENERALE
10 05	M50ISC	ISPETTORE + 15 ANNI IX
10 05	M50ITC	ISPETTORE + 15 ANNI VIII BIS
10 05	009ISC	ISPETTORE IX
10 05	08BISC	ISPETTORE VIII BIS
10 05	008ICC	I CAPPELLANO CAPO VII
10 05	007CCC	CAPPELLANO CAPO VII
10 05	007CAC	CAPPELLANO ADDETTO VII
10 05	999999	PERSONALE CON QUALIFICA NON NOTA
12 01	093MSM	MAGISTRATI MILITARI DI CASS. FUNZ. SUP.
12 01	092MCM	MAGISTRATI MILITARI DI CASSAZIONE
12 01	091MAM	MAGISTRATI MILITARI CORTE D'APPELLO
12 01	090MRM	MAGISTRATI MILITARI TRIB. CON PIU' 3 ANNI
12 01	087MTM	MAGISTRATI MILITARI DI TRIBUNALE
12 01	086UDM	UDITORI GIUDIZIARI
12 01	999999	PERSONALE CON QUALIFICA NON NOTA
12 02	094PCC	PRESIDENTE CORTE DEI CONTI
12 02	093PSC	PRESID. SEZ. CORTE DEI CONTI

COMPARTO	CODICE QUALIFICA	DESCRIZIONE
12 02	093PGC	PROCURATURE GENERALE
12 02	093CQC	CONS. CORTE DEI CONTI (TRATT. QUAL. SUPER.)
12 02	093VQC	VICE PROC. GENERALE (TRATT. QUAL. SUPER.)
12 02	092CCC	CONSIGLIERE CORTE DEI CONTI
12 02	092VPC	VICE PROCURATORE GENERALE
12 02	091PRC	I REFERENDARIO CORTE DEI CONTI
12 02	090RCC	REFERENDARIO CORTE DEI CONTI
12 02	999999	PERSONALE CON QUALIFICA NON NOTA
12 03	094PGS	PRESIDENTE CONSIGLIO DI STATO
12 03	093PSS	PRESID. SEZ. CONSIGLIO DI STATO
12 03	093PTS	PRESIDENTE T.A.R.
12 03	093CQS	CONSIGLIERE DI STATO (TRATT. QUAL. SUPER.)
12 03	093CRS	CONSIGLIERE DI T.A.R. (TRATT. QUAL. SUPER.)
12 03	092CSS	CONSIGLIERE DI STATO
12 03	092CTS	CONSIGLIERE DI T.A.R.
12 03	091PTS	I REFERENDARIO DI T.A.R.
12 03	090RTS	REFERENDARIO T.A.R.
12 03	999999	PERSONALE CON QUALIFICA NON NOTA
12 04	094AGA	AVVOCATO GENERALE
12 04	093AQA	AVVOCATO 4^ CLASSE
12 04	092ATA	AVVOCATO 3^ CLASSE
12 04	091ASA	AVVOCATO 2^ CLASSE
12 04	091PCA	PROCURATORE 4^ CLASSE
12 04	090AVA	AVVOCATO 1^ CLASSE
12 04	090PRA	PROCURATORE 3^ CLASSE
12 04	087PTA	PROCURATORE 2^ CLASSE
12 04	086PSA	PROCURATORE 1^ CLASSE
12 04	999999	PERSONALE CON QUALIFICA NON NOTA
12 05	095PPG	I PRESIDENTE CORTE DI CASSAZIONE
12 05	094PGG	PROCURATORE GENERALE
12 05	094PAG	PRESIDENTE AGGIUNTO CORTE DI CASS.
12 05	094PTG	PRESIDENTE TRIBUNALE SUP. A.P.
12 05	093MSG	MAGISTRATO CORTE DI CASS. CON F. SUP.
12 05	092MCG	MAGISTRATO CORTE DI CASSAZIONE
12 05	091MAG	MAGISTRATO CORTE D'APPELLO
12 05	090MRG	MAGISTRATO DI TRIBUNALE CON PIU' 3 ANNI
12 05	087MTG	MAGISTRATO DI TRIBUNALE
12 05	086UDG	UDITORE GIUDIZIARIO DOPO 6 MESI
12 05	085UGG	UDITORE GIUDIZIARIO
12 05	999999	PERSONALE CON QUALIFICA NON NOTA

8.3. TIPO RAPPORTO DI LAVORO

CODICE	DESCRIZIONE
--------	-------------

0	RUOLO
1	NON DI RUOLO
2	TEMPORANEO
3	CONTRATTISTA O EQUIPARATO

8.4. CAUSA DI CESSAZIONE

CAUSALE	DESCRIZIONE
1	COLLOCAMENTO A RIPOSO PER LIMITI DI ETA'
2	DECESSO
3	DIMISSIONI VOLONTARIE
5	DISPENSA
8	PASSAGGIO AD ALTRA AMMINISTRAZIONE
10	COLLOCAMENTO A RIPOSO PER LIMITI DI SERVIZIO
14	INABILITA'
99	ALTRE CAUSE

8.5. TRATTAMENTO PENSIONISTICO

CODICE	DESCRIZIONE
01	CASSA PENSIONI DIPENDENTI STATALI
02	CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI
03	CASSA PENSIONI UFFICIALI GIUDIZIARI
04	CASSA PENSIONI SANITARI
05	CASSA PENSIONI INSEGNANTI
06	INPS
07	FONDO PENSIONI FERROVIE DELLO STATO
08	IPOST
99	ALTRE CASSE

8.6. TIPO COMPENSO ACCESSORIO

COMPARTO	CODICE COMPENSO	DESCRIZIONE
01 00	101	STRAORDINARIO
01 00	201	INDENNITA' DI TURNO
01 00	204	PRONTA DISPONIBILITA'
01 00	606	FONDO DI PRODUTTIVITA' COLLETTIVA
01 00	607	FONDO PER LA QUALITA' DELLA PRESTAZIONE INDIVIDUALE
01 00	609	GETTONI E TRASFERTE IN ITALIA
01 00	610	TRASFERTE E MISSIONI ALL'ESTERO
01 00	611	COMPETENZE DA TERZI
01 00	999	ALTRE SPESE ACCESSORIE ED INDENNITA' VARIE
02 00	101	STRAORDINARIO
02 00	122	INDENNITA' EX ART. 15 C. 2 L. 88/89
02 00	123	INDENNITA' EX ART. 18 L. 88/89
02 00	126	INDENNITA' DI FUNZIONE ART. 13 C. 4 L. 88/89
02 00	606	FONDO DI PRODUTTIVITA' COLLETTIVA
02 00	607	FONDO PER LA QUALITA' DELLA PRESTAZIONE INDIVIDUALE
02 00	609	GETTONI E TRASFERTE IN ITALIA

COMPARTO	CODICE COMPENSO	DESCRIZIONE
02 00	610	TRASFERTE E MISSIONI ALL'ESTERO
02 00	611	COMPETENZE DA TERZI
02 00	999	ALTRE SPESE ACCESSORIE ED INDENNITA' VARIE
03 00	101	STRAORDINARIO
03 00	201	INDENNITA' DI TURNO
03 00	204	PRONTA DISPONIBILITA'
03 00	601	COMPENSI INCENTIVANTI LA PRODUTTIVITA'
03 00	602	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA DEI SERVIZI
03 00	606	FONDO DI PRODUTTIVITA' COLLETTIVA
03 00	607	FONDO PER LA QUALITA' DELLA PRESTAZIONE INDIVIDUALE
03 00	609	GETTONI E TRASFERTE IN ITALIA
03 00	610	TRASFERTE E MISSIONI ALL'ESTERO
03 00	611	COMPETENZE DA TERZI
03 00	999	ALTRE SPESE ACCESSORIE ED INDENNITA' VARIE
04 00	101	STRAORDINARIO
04 00	202	INDENNITA' DI REPERIBILITA'
04 00	303	INDENNITA' DI RISCHIO
04 00	606	FONDO DI PRODUTTIVITA' COLLETTIVA
04 00	607	FONDO PER LA QUALITA' DELLA PRESTAZIONE INDIVIDUALE
04 00	609	GETTONI E TRASFERTE IN ITALIA
04 00	610	TRASFERTE E MISSIONI ALL'ESTERO
04 00	611	COMPETENZE DA TERZI
04 00	999	ALTRE SPESE ACCESSORIE ED INDENNITA' VARIE
05 01	101	STRAORDINARIO
05 01	603	INDENNITA' DERIVANTI DA PROVVEDIMENTI SPECIFICI
05 01	606	FONDO DI PRODUTTIVITA' COLLETTIVA
05 01	607	FONDO PER LA QUALITA' DELLA PRESTAZIONE INDIVIDUALE
05 01	609	GETTONI E TRASFERTE IN ITALIA
05 01	610	TRASFERTE E MISSIONI ALL'ESTERO
05 01	611	COMPETENZE DA TERZI
05 01	999	ALTRE SPESE ACCESSORIE ED INDENNITA' VARIE
05 02	101	STRAORDINARIO
05 02	603	INDENNITA' DERIVANTI DA PROVVEDIMENTI SPECIFICI
05 02	605	COMPENSI INCENTIVANTI E FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA DEI SERVIZI
05 02	606	FONDO DI PRODUTTIVITA' COLLETTIVA
05 02	607	FONDO PER LA QUALITA' DELLA PRESTAZIONE INDIVIDUALE
05 02	609	GETTONI E TRASFERTE IN ITALIA
05 02	610	TRASFERTE E MISSIONI ALL'ESTERO
05 02	611	COMPETENZE DA TERZI
05 02	999	ALTRE SPESE ACCESSORIE ED INDENNITA' VARIE
05 03	101	STRAORDINARIO
05 03	603	INDENNITA' DERIVANTI DA PROVVEDIMENTI SPECIFICI
05 03	605	COMPENSI INCENTIVANTI E FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA DEI SERVIZI
05 03	606	FONDO DI PRODUTTIVITA' COLLETTIVA
05 03	607	FONDO PER LA QUALITA' DELLA PRESTAZIONE INDIVIDUALE
05 03	609	GETTONI E TRASFERTE IN ITALIA
05 03	610	TRASFERTE E MISSIONI ALL'ESTERO
05 03	611	COMPETENZE DA TERZI
05 03	999	ALTRE SPESE ACCESSORIE ED INDENNITA' VARIE
06 01	101	STRAORDINARIO
06 01	606	FONDO DI PRODUTTIVITA' COLLETTIVA

COMPARTO	CODICE COMPENSO	DESCRIZIONE
06 01	607	FONDO PER LA QUALITA' DELLA PRESTAZIONE INDIVIDUALE
06 01	608	FONDO PER LA REMUNERAZIONE DI PARTICOLARI RESPONSABILITA'
06 01	609	GETTONI E TRASFERTE IN ITALIA
06 01	610	TRASFERTE E MISSIONI ALL'ESTERO
06 01	611	COMPETENZE DA TERZI
06 01	706	INDENNITA' MENSILE DI VOLO
06 01	707	INDENNITA' MENSILE OPERATORI SUBACQUEI
06 01	999	ALTRE SPESE ACCESSORIE ED INDENNITA' VARIE
06 04	101	STRAORDINARIO
06 04	207	INDENNITA' SERVIZIO NOTTURNO E FESTIVO
06 04	303	INDENNITA' DI RISCHIO
06 04	518	PREMIO PER L'INCREMENTO DEL RENDIMENTO INDUSTRIALE
06 04	606	FONDO DI PRODUTTIVITA' COLLETTIVA
06 04	607	FONDO PER LA QUALITA' DELLA PRESTAZIONE INDIVIDUALE
06 04	609	GETTONI E TRASFERTE IN ITALIA
06 04	610	TRASFERTE E MISSIONI ALL'ESTERO
06 04	611	COMPETENZE DA TERZI
06 04	999	ALTRE SPESE ACCESSORIE ED INDENNITA' VARIE
06 05	101	STRAORDINARIO
06 05	201	INDENNITA' DI TURNO
06 05	207	INDENNITA' SERVIZIO NOTTURNO E FESTIVO
06 05	303	INDENNITA' DI RISCHIO
06 05	601	COMPENSI INCENTIVANTI LA PRODUTTIVITA'
06 05	606	FONDO DI PRODUTTIVITA' COLLETTIVA
06 05	607	FONDO PER LA QUALITA' DELLA PRESTAZIONE INDIVIDUALE
06 05	609	GETTONI E TRASFERTE IN ITALIA
06 05	610	TRASFERTE E MISSIONI ALL'ESTERO
06 05	611	COMPETENZE DA TERZI
06 05	999	ALTRE SPESE ACCESSORIE ED INDENNITA' VARIE
06 06	101	STRAORDINARIO
06 06	201	INDENNITA' DI TURNO
06 06	303	INDENNITA' DI RISCHIO
06 06	606	FONDO DI PRODUTTIVITA' COLLETTIVA
06 06	607	FONDO PER LA QUALITA' DELLA PRESTAZIONE INDIVIDUALE
06 06	609	GETTONI E TRASFERTE IN ITALIA
06 06	610	TRASFERTE E MISSIONI ALL'ESTERO
06 06	611	COMPETENZE DA TERZI
06 06	999	ALTRE SPESE ACCESSORIE ED INDENNITA' VARIE
06 07	101	STRAORDINARIO
06 07	201	INDENNITA' DI TURNO
06 07	207	INDENNITA' SERVIZIO NOTTURNO E FESTIVO
06 07	303	INDENNITA' DI RISCHIO
06 07	606	FONDO DI PRODUTTIVITA' COLLETTIVA
06 07	607	FONDO PER LA QUALITA' DELLA PRESTAZIONE INDIVIDUALE
06 07	609	GETTONI E TRASFERTE IN ITALIA
06 07	610	TRASFERTE E MISSIONI ALL'ESTERO
06 07	611	COMPETENZE DA TERZI
06 07	999	ALTRE SPESE ACCESSORIE ED INDENNITA' VARIE
07 00	101	STRAORDINARIO
07 00	124	INDENNITA' DI ESAME
07 00	207	INDENNITA' LAVORO NOTTURNO/FESTIVO
07 00	208	INDENNITA' DI DIREZIONE PER I CAPI DI ISTITUTO

COMPARTO	CODICE COMPENSO	DESCRIZIONE
07 00	209	ATTIVITA' AGGIUNTIVE
07 00	210	COMPENSI PER LA QUALITA' DELLA PRESTAZIONE
07 00	211	INDENNITA' DI AMMINISTRAZIONE PER I DIRETTORI AMM.VI E RESP.LI AMM.VI
07 00	215	INDENNITA' DI BILINGUISMO
07 00	220	ORE ECCEDENTI
07 00	223	INDENNITA' DI FUNZIONI SUPERORI E DI REGGENZA
07 00	609	GETTONI E TRASFERTE IN ITALIA
07 00	610	TRASFERTE E MISSIONI ALL'ESTERO
07 00	611	COMPETENZE DA TERZI
07 00	701	INDENNITA' DI ISTITUTO NON PENSIONABILE
07 00	999	ALTRE SPESE ACCESSORIE ED INDENNITA' VARIE
08 00	101	STRAORDINARIO
08 00	212	COMPENSI PER LA REMUNERAZIONE DI PARTICOLARI CONDIZIONI DI DISAGIO
08 00	214	INDENNITA' DI ATENEO
08 00	221	INDENNITA' DI POSIZIONE
08 00	222	INDENNITA' DI INTEGRAZIONE TABELLARE E PEREQUATIVE
08 00	303	INDENNITA' DI RISCHIO
08 00	606	FONDO DI PRODUTTIVITA' COLLETTIVA
08 00	607	FONDO PER LA QUALITA' DELLA PRESTAZIONE INDIVIDUALE
08 00	609	GETTONI E TRASFERTE IN ITALIA
08 00	610	TRASFERTE E MISSIONI ALL'ESTERO
08 00	611	COMPETENZE DA TERZI
08 00	999	ALTRE SPESE ACCESSORIE ED INDENNITA' VARIE
09 01	101	STRAORDINARIO
09 01	216	INDENNITA' DI PRESENZA NOTTURNA E FESTIVA
09 01	217	SERVIZI ESTERNI ED ORDINE PUBBLICO IN SEDE
09 01	303	INDENNITA' DI RISCHIO
09 01	305	INDENNITA' DI ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA PUBBLICA
09 01	307	PRESENZA QUALIFICATA
09 01	609	GETTONI E TRASFERTE IN ITALIA
09 01	610	TRASFERTE E MISSIONI ALL'ESTERO
09 01	611	COMPETENZE DA TERZI
09 01	999	ALTRE SPESE ACCESSORIE ED INDENNITA' VARIE
09 02	101	STRAORDINARIO
09 02	216	INDENNITA' DI PRESENZA NOTTURNA E FESTIVA
09 02	217	SERVIZI ESTERNI ED ORDINE PUBBLICO IN SEDE
09 02	303	INDENNITA' DI RISCHIO
09 02	305	INDENNITA' DI ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA PUBBLICA
09 02	307	PRESENZA QUALIFICATA
09 02	609	GETTONI E TRASFERTE IN ITALIA
09 02	610	TRASFERTE E MISSIONI ALL'ESTERO
09 02	611	COMPETENZE DA TERZI
09 02	999	ALTRE SPESE ACCESSORIE ED INDENNITA' VARIE
09 03	101	STRAORDINARIO
09 03	216	INDENNITA' DI PRESENZA NOTTURNA E FESTIVA
09 03	217	SERVIZI ESTERNI ED ORDINE PUBBLICO IN SEDE
09 03	303	INDENNITA' DI RISCHIO
09 03	305	INDENNITA' DI ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA PUBBLICA
09 03	307	PRESENZA QUALIFICATA
09 03	609	GETTONI E TRASFERTE IN ITALIA
09 03	610	TRASFERTE E MISSIONI ALL'ESTERO

COMPARTO	CODICE COMPENSO	DESCRIZIONE
09 03	611	COMPETENZE DA TERZI
09 03	999	ALTRE SPESE ACCESSORIE ED INDENNITA' VARIE
09 04	101	STRAORDINARIO
09 04	216	INDENNITA' DI PRESENZA NOTTURNA E FESTIVA
09 04	217	SERVIZI ESTERNI ED ORDINE PUBBLICO IN SEDE
09 04	303	INDENNITA' DI RISCHIO
09 04	305	INDENNITA' DI ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA PUBBLICA
09 04	307	PRESENZA QUALIFICATA
09 04	609	GETTONI E TRASFERTE IN ITALIA
09 04	610	TRASFERTE E MISSIONI ALL'ESTERO
09 04	611	COMPETENZE DA TERZI
09 04	999	ALTRE SPESE ACCESSORIE ED INDENNITA' VARIE
09 05	101	STRAORDINARIO
09 05	216	INDENNITA' DI PRESENZA NOTTURNA E FESTIVA
09 05	217	SERVIZI ESTERNI ED ORDINE PUBBLICO IN SEDE
09 05	303	INDENNITA' DI RISCHIO
09 05	305	INDENNITA' DI ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA PUBBLICA
09 05	307	PRESENZA QUALIFICATA
09 05	609	GETTONI E TRASFERTE IN ITALIA
09 05	610	TRASFERTE E MISSIONI ALL'ESTERO
09 05	611	COMPETENZE DA TERZI
09 05	999	ALTRE SPESE ACCESSORIE ED INDENNITA' VARIE
09 07	101	STRAORDINARIO
09 07	216	INDENNITA' DI PRESENZA NOTTURNA E FESTIVA
09 07	217	SERVIZI ESTERNI ED ORDINE PUBBLICO IN SEDE
09 07	303	INDENNITA' DI RISCHIO
09 07	305	INDENNITA' DI ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA PUBBLICA
09 07	307	PRESENZA QUALIFICATA
09 07	609	GETTONI E TRASFERTE IN ITALIA
09 07	610	TRASFERTE E MISSIONI ALL'ESTERO
09 07	611	COMPETENZE DA TERZI
09 07	999	ALTRE SPESE ACCESSORIE ED INDENNITA' VARIE
10 01	101	STRAORDINARIO
10 01	216	INDENNITA' DI PRESENZA NOTTURNA E FESTIVA
10 01	218	PREMIO DI DISATTIVAZIONE
10 01	219	COMPENSI SERVIZI ESTERNI
10 01	303	INDENNITA' DI RISCHIO
10 01	306	INDENNITA' PERSONALE UFFICIALE ADDETTI MILITARI
10 01	609	GETTONI E TRASFERTE IN ITALIA
10 01	610	TRASFERTE E MISSIONI ALL'ESTERO
10 01	611	COMPETENZE DA TERZI
10 01	999	ALTRE SPESE ACCESSORIE ED INDENNITA' VARIE
10 02	101	STRAORDINARIO
10 02	216	INDENNITA' DI PRESENZA NOTTURNA E FESTIVA
10 02	218	PREMIO DI DISATTIVAZIONE
10 02	219	COMPENSI SERVIZI ESTERNI
10 02	303	INDENNITA' DI RISCHIO
10 02	304	INDENNITA' SOPRASSOLDI
10 02	306	INDENNITA' PERSONALE UFFICIALE ADDETTI MILITARI
10 02	609	GETTONI E TRASFERTE IN ITALIA
10 02	610	TRASFERTE E MISSIONI ALL'ESTERO
10 02	611	COMPETENZE DA TERZI
10 02	999	ALTRE SPESE ACCESSORIE ED INDENNITA' VARIE

COMPARTO	CODICE COMPENSO	DESCRIZIONE
10 03	101	STRAORDINARIO
10 03	216	INDENNITA' DI PRESENZA NOTTURNA E FESTIVA
10 03	218	PREMIO DI DISATTIVAZIONE
10 03	219	COMPENSI SERVIZI ESTERNI
10 03	303	INDENNITA' DI RISCHIO
10 03	304	INDENNITA' SOPRASSOLDI
10 03	306	INDENNITA' PERSONALE UFFICIALE ADDETTI MILITARI
10 03	609	GETTONI E TRASFERTE IN ITALIA
10 03	610	TRASFERTE E MISSIONI ALL'ESTERO
10 03	611	COMPETENZE DA TERZI
10 03	999	ALTRE SPESE ACCESSORIE ED INDENNITA' VARIE
10 04	101	STRAORDINARIO
10 04	216	INDENNITA' DI PRESENZA NOTTURNA E FESTIVA
10 04	218	PREMIO DI DISATTIVAZIONE
10 04	219	COMPENSI SERVIZI ESTERNI
10 04	303	INDENNITA' DI RISCHIO
10 04	304	INDENNITA' SOPRASSOLDI
10 04	306	INDENNITA' PERSONALE UFFICIALE ADDETTI MILITARI
10 04	609	GETTONI E TRASFERTE IN ITALIA
10 04	610	TRASFERTE E MISSIONI ALL'ESTERO
10 04	611	COMPETENZE DA TERZI
10 04	999	ALTRE SPESE ACCESSORIE ED INDENNITA' VARIE
10 05	101	STRAORDINARIO
10 05	216	INDENNITA' DI PRESENZA NOTTURNA E FESTIVA
10 05	218	PREMIO DI DISATTIVAZIONE
10 05	219	COMPENSI SERVIZI ESTERNI
10 05	303	INDENNITA' DI RISCHIO
10 05	304	INDENNITA' SOPRASSOLDI
10 05	306	INDENNITA' PERSONALE UFFICIALE ADDETTI MILITARI
10 05	609	GETTONI E TRASFERTE IN ITALIA
10 05	610	TRASFERTE E MISSIONI ALL'ESTERO
10 05	611	COMPETENZE DA TERZI
10 05	999	ALTRE SPESE ACCESSORIE ED INDENNITA' VARIE
12 01	101	STRAORDINARIO
12 01	303	INDENNITA' DI RISCHIO
12 01	517	INDENNITA' DERIVANTI DA PROVVEDIMENTI SPECIFICI
12 01	601	COMPENSI INCENTIVANTI LA PRODUTTIVITA'
12 01	602	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA DEI SERVIZI
12 01	609	GETTONI E TRASFERTE IN ITALIA
12 01	610	TRASFERTE E MISSIONI ALL'ESTERO
12 01	611	COMPETENZE DA TERZI
12 01	999	ALTRE SPESE ACCESSORIE ED INDENNITA' VARIE
12 02	101	STRAORDINARIO
12 02	303	INDENNITA' DI RISCHIO
12 02	517	INDENNITA' DERIVANTI DA PROVVEDIMENTI SPECIFICI
12 02	601	COMPENSI INCENTIVANTI LA PRODUTTIVITA'
12 02	602	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA DEI SERVIZI
12 02	609	GETTONI E TRASFERTE IN ITALIA
12 02	610	TRASFERTE E MISSIONI ALL'ESTERO
12 02	611	COMPETENZE DA TERZI
12 02	999	ALTRE SPESE ACCESSORIE ED INDENNITA' VARIE
12 03	101	STRAORDINARIO
12 03	303	INDENNITA' DI RISCHIO

COMPARTO	CODICE COMPENSO	DESCRIZIONE
12 03	517	INDENNITA' DERIVANTI DA PROVVEDIMENTI SPECIFICI
12 03	601	COMPENSI INCENTIVANTI LA PRODUTTIVITA'
12 03	602	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA DEI SERVIZI
12 03	609	GETTONI E TRASFERTE IN ITALIA
12 03	610	TRASFERTE E MISSIONI ALL'ESTERO
12 03	611	COMPETENZE DA TERZI
12 03	999	ALTRE SPESE ACCESSORIE ED INDENNITA' VARIE
12 04	101	STRAORDINARIO
12 04	303	INDENNITA' DI RISCHIO
12 04	517	INDENNITA' DERIVANTI DA PROVVEDIMENTI SPECIFICI
12 04	601	COMPENSI INCENTIVANTI LA PRODUTTIVITA'
12 04	602	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA DEI SERVIZI
12 04	609	GETTONI E TRASFERTE IN ITALIA
12 04	610	TRASFERTE E MISSIONI ALL'ESTERO
12 04	611	COMPETENZE DA TERZI
12 04	999	ALTRE SPESE ACCESSORIE ED INDENNITA' VARIE
12 05	101	STRAORDINARIO
12 05	303	INDENNITA' DI RISCHIO
12 05	517	INDENNITA' DERIVANTI DA PROVVEDIMENTI SPECIFICI
12 05	601	COMPENSI INCENTIVANTI LA PRODUTTIVITA'
12 05	602	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA DEI SERVIZI
12 05	609	GETTONI E TRASFERTE IN ITALIA
12 05	610	TRASFERTE E MISSIONI ALL'ESTERO
12 05	611	COMPETENZE DA TERZI
12 05	999	ALTRE SPESE ACCESSORIE ED INDENNITA' VARIE

*: CODIFICA DA ASSEGNARE

9. NOTA DI ACCOMPAGNO AI SUPPORTI MAGNETICI

Nota di accompagnamento per i supporti magnetici contenenti i dati previdenziali relativi al trattamento economico fondamentale (modello PF) ed al trattamento economico accessorio (modello PA) per l'anno 1996

MITTENTE	codice fiscale	
	denominazione	
	indirizzo della sede	
	comune della sede	
	provincia della sede	

DESTINATARIO	codice fiscale	
	denominazione	
	indirizzo della sede	
	comune della sede	
	provincia della sede	

INFORMAZIONI RELATIVE AI SUPPORTI MAGNETICI

NASTRI A CARTUCCIA	DISCHETTI	NASTRI A BOBINA	TOTALE

NUMERO DEI SOSTITUTI CONTRIBUTIVI PRINCIPALI RIPORTATI NELLA FORNITURA

NUMERO DEI SOSTITUTI CONTRIBUTIVI SECONDARI RIPORTATI NELLA FORNITURA

NUMERO TOTALE DEI DIPENDENTI REGISTRATI NEI SUPPORTI MAGNETICI (MODELLO PF)

NUMERO TOTALE DEI DIPENDENTI REGISTRATI NEI SUPPORTI MAGNETICI (MODELLO PA)

DATA _____

FIRMA _____